



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

12/17

ESERCIZIO 20 15

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 952

ZILIO ST. LOGALW

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 952           | 22/07/2015 |           |           | € 3.206,40         |

IL CASSIERE  
PAGHERA'  
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO  
A FAVORE DI:

ZILIO STUDIO LEGALE

Minniti, 64

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02198650737

CC 03.18;22.314

DICONSI EURO: tremiladuecentosei,40

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT05R0538515802000000124950

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

C/DI PONZIO CATALDO - DI GIORGIO RAFFAELE - SPERTI MASSIMO

PAGAMENTO FATTURE N.

31/2015, 32/2015, 33/2015

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 3.206,40 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 3.206,40 |

**PAGATO**

28 LUG. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA  
Filiale di TARANTO

| RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA |                         | CASSA      | CASSA |
|------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
| ESTREMI DELIBERA                   | IMPORTO LORDO           | € 3.206,40 |       |
|                                    | PREVISIONE              | € 0,00     |       |
|                                    | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |       |
| 42/2015                            | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: ITO5R0538515802000000124950

NR.SCT: 100089729 CRO: 30306914300

DATA ORDINE: 28.07.2015

TRANSACTION ID: 3030691430001030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA

TARANTO

TA

AGENZIA 2 DI TARANTO

BENEFICIARIO: ZILIO STUDIO LEGALE

DT REG : 30.07.2015

IMPORTO: 3.206,40

NOTE: FATT. 31-2015 32-2015 33-2015

MANDATO NUM. 952

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO. |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|---------------------|
|          | 0         | 952           | 22/07/2015 |           |           | € 3.206,40          |

**IL CASSIERE  
PAGHERA'  
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO  
A FAVORE DI:**

**ZILIO STUDIO LEGALE**

Minniti, 64

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02198650737

CC 03.18;22.314

DICONSI EURO: tremiladuecentesei,40

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT05R0538515802000000124950

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

C/DI PONZIO CATALDO - DI GIORGIO RAFFAELE - SPERTI MASSIMO

PAGAMENTO FATTURE N.

31/2015, 32/2015, 33/2015

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 3.206,40 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 3.206,40 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
|                                       |                         | € 3.206,40 |       |
|                                       |                         | € 0,00     |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00     |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |       |
| 42/2015                               |                         |            |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO.

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MEZENZI 09/07/15

1417  
22/7/15

Studio Legale Zilio  
Avv. Everardo J. Zilio  
Via Minniti, 64 - 74121 TARANTO  
Tel. e fax 0997329959 - cell. 3389037322  
Email: avv.everardozilio@oravta.it

08 LUG. 2015

Taranto, 1° luglio 2015

Spett.le  
A.M.A.T. S.P.A.  
Via Cesare Battisti, 657  
74122 Taranto

Cod.Fisc. 00146330733  
P.I. 00146330733

Fattura n. 33/2015

Pratica: SPERTI MASSIMO/AMAT SPA

Oggetto: CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.  
Lavoro dipendente da privato - nullità contratto a termine e di formazione e lavoro  
Transazione stragiudiziale

|                      |   |                 |   |
|----------------------|---|-----------------|---|
| Onorari              | : | 1.000,00        | + |
| C.P.A. (4%)          | : | 40,00           | + |
| <b>IMPONIBILE</b>    | : | <b>1.040,00</b> | = |
| I.V.A. (22%)         | : | 228,80          | + |
| <b>TOTALE</b>        | : | <b>1.268,80</b> | = |
| Rit. d'acconto (20%) | : | 200,00          | - |
| <b>NETTO</b>         | : | <b>1.068,80</b> | = |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| N. RIC.                      | N. IVA 1950 |
| DATA DI REGISTR. 9 LUG. 2015 |             |

A.M.A.T.  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
Prat. n. 12694  
dal 03 LUG. 2015

|     |                           |                          |
|-----|---------------------------|--------------------------|
| AD  | Amministratore Delegato   | <input type="checkbox"/> |
| RG  | Direttore Generale        | <input type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo  | <input type="checkbox"/> |
| DT  | Direttore Tecnico         | <input type="checkbox"/> |
| UAP | Appalti / Contratti       | <input type="checkbox"/> |
| UMM | Commerciale / Marketing   | <input type="checkbox"/> |
| UCB | Contabilità Bilancio      | <input type="checkbox"/> |
| UES | Esercizio / Sostit.       | <input type="checkbox"/> |
| IMS | Informatica / Statistica  | <input type="checkbox"/> |
| UMT | Manutenzione / Tecnica    | <input type="checkbox"/> |
| URU | Risorse Umane             | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Atti Gen. PARR. SINDACATO | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria        | <input type="checkbox"/> |
| STO | Staff Qualità             | <input type="checkbox"/> |

P. IVA: 02742170737  
C. Fisc: ZLIVRD71S01L049W  
IBAN: IT05R0538515802000000124950

**Dott.ssa Fabiola Menenti**

Da: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>  
Inviato: venerdì 3 luglio 2015 12.41  
A: Maria Fabiola Menenti  
Oggetto: Fwd: transazioni Digiorgio, Di Ponzio, Sperti  
Allegati: transazioni.pdf, fatture avv. zilio.pdf

07 LUG. 2015

----- Messaggio inoltrato -----

Da: **Marco Barberio** <marcobarberio77@gmail.com>  
Date: 3 luglio 2015 10:21  
Oggetto: transazioni Digiorgio, Di Ponzio, Sperti  
A: "Dott.ssa Fabiola Menenti" <menenti@amat.ta.it>

Allego:

- 1) copia delle transazioni comprensive di tutte le sottoscrizioni;
- 2) n. 3 fatture dell'avv. Zilio.

Cordiali saluti  
Marco Barberio

Il giorno 19 giugno 2015 12:59, Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com> ha scritto:  
Allego il testo delle transazioni in oggetto, comprensivo dell'indicazione dell'IBAN dell'avv. Zilio.  
Cordiali saluti  
Marco Barberio

*Amat*  
Assistenza per la mobilità nell'area di Teramo  
Pez. n. 12680  
del 03 LUG. 2015

|     |                             |                                     |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|
| AD  | Amministratore Delegato     | <input type="checkbox"/>            |
| DG  | Direttore Generale          | <input type="checkbox"/>            |
| DA  | Direttore Amministrativo    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DT  | Direttore Tecnico           | <input type="checkbox"/>            |
| USP | Appalti / Contratti         | <input type="checkbox"/>            |
| UCM | Commerciale / Marketing     | <input type="checkbox"/>            |
| UCB | Creditabilità Bilancio      | <input type="checkbox"/>            |
| UES | Esercizio / Sost.           | <input type="checkbox"/>            |
| UIS | Informatica / Statistica    | <input type="checkbox"/>            |
| UNT | Manutenzione / Tecnica      | <input type="checkbox"/>            |
| URS | Risorse Umane               | <input type="checkbox"/>            |
| USG | Ass. Gen. P.F.R.R. SINISTRA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| URS | Ufficio Ragioneria          | <input type="checkbox"/>            |
| USQ | Sist. Qualità               | <input type="checkbox"/>            |

*[Signature]*

## ATTO DI TRANSAZIONE

Il sig. Cataldo DI PONZIO (C.F. DPNCLD75B01L049G), nato a Taranto il 1°.02.1975, assistito dall'avv. Everardo Zilio (C.F. ZLIVRD71S01L049W), con studio in Taranto alla Via Minniti n. 64 (fax 099.7329959 - pec: avv.everardozilio@pec.it);

dipendente

E

L'AMAT S.p.A. (P.I. 00146330733), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. dott. Francesco Walter Poggi, assistita dall'avv. Roberto Barberio (C.F. BRBRRT43H20C211X), con studio in Taranto al Corso Italia n. 254.

azienda

### Premesso che

a) Con ricorso ex art. 414 cpc del 20.05.2009 (RG 9805/2009) ritualmente notificato, il sig. Di Ponzio, dipendente Amat spa, all'epoca della proposizione del ricorso in possesso della qualifica di Operatore di esercizio, ha adito il G.L. del Tribunale di Taranto per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) *accertare e dichiarare, la nullità del c.f.i. Intercurso tra DI PONZIO Cataldo e l'AMAT spa, dal 26.09.2000 al 26.09.2002; per l'effetto:*
- 2) *dichiarare la conversione del c.f.i. in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 26.09.2000;*
- 3) *e condannare l'AMAT spa al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive dovute per l'effettiva qualifica di lavoro prestato, oltre Interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.*
- 4) *Accertare e dichiarare che il ricorrente, dal giorno della sua assunzione e , senza soluzione di continuità, sino all'attualità, è stato illegittimamente adibito alle mansioni di agente unico, in assenza di una disciplina contrattuale nazionale e/o aziendale applicabile per calcolare l'equa e proporzionata retribuzione di tali mansioni; per l'effetto:*
- 5) *Integrare la parte mancante della contrattazione aziendale applicabile al caso di specie, dichiarando applicabile al ricorrente, con decorrenza dalla data di assunzione, la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico, riconosciuta ai conducenti di linea e in servizio al 27.03.1997;*
- 6) *in subordine e/o in alternativa, dichiarare discriminatorio il mancato riconoscimento in favore del ricorrente dell'indennità di agente unico e rimuovere tale discriminazione dichiarando applicabile, con decorrenza dalla data di assunzione, anche al ricorrente la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico;*
- 7) *dichiarare altresì il diritto del ricorrente di mantenere l'indennità di agente unico anche dopo l'applicazione del CCNL del 27.11.2000, poiché trattamento retributivo di migliore favore e, quindi, acquisito; per l'effetto:*
- 8) *condannare l'Amat spa al pagamento dell'indennità di agente unico, calcolata sulla base dei contratti aziendali o nell'importo orario che sarà ritenuto equo, a decorrere dalla data di assunzione sino all'attualità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;*
- 9) *conseguentemente, previo ricalcolo dei benefici economici retributivi dell'Accordo aziendale per i cicli di rotazione grafica a 17 settimane, condannare l'AMAT spa al pagamento delle differenze retributive dovute come maggiorazione per il lavoro straordinario.*
- 10) *Condannare la società convenuta alla regolarizzazione dell'anzianità di servizio e contributiva del ricorrente anche presso gli enti previdenziali e assicurativi.*

*Spese e competenze di lite come per legge.*

b) L'Amat S.p.A., costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 30.12.2009, ha contestato le avverse ragioni, chiedendo il rigetto della domanda con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

c) Con sentenza n. 6295, depositata il 28.10.2014, il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente con compensazione delle spese di lite.

d) Il sig. Di Ponzio ha manifestato il proprio intendimento di proporre appello avverso la predetta sentenza e/o, ricorrendone i presupposti, di impugnare per revocazione il provvedimento.

\*

Le parti in epigrafe, onde evitare il protrarsi del contenzioso in sede di gravame, si propongono di raggiungere un'intesa che, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, eviti l'instaurazione del giudizio di appello ed ogni altra ipotesi di ulteriore contenzioso, con la rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa esigibile a fronte del rapporto controverso.

In particolare, il dipendente dichiara la propria disponibilità a rinunciare a quanto innanzi dietro il pagamento dell'importo di € 1.000,00 oltre cap ed iva e detrazione per r.a. per contributo spese legali dovute all'avv. Everardo Zilio.

L'Amat S.p.A., dal suo canto, è propensa ad aderire a tale ipotesi conciliativa tenuto conto che:

- \* la rinuncia all'impugnazione del dipendente la esenterebbe da qualsiasi alea connessa al contenzioso;

- \* il corrispettivo eventualmente maturabile a beneficio del proprio difensore - in caso di prolungamento, a qualunque titolo, del contenzioso - risulterebbe inevitabilmente più oneroso rispetto all'ammontare richiesto, in via transattiva, per scongiurarlo ed al rischio di ulteriore compensazione, anche in caso di esito vittorioso, delle spese di giudizio.

Tale intesa viene formalizzata con il presente atto, alle seguenti

#### CONDIZIONI

1. La premessa ha valore di patto;
2. il sig. Cataldo Di Ponzio dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad impugnare la sentenza indicata al punto sub C della Premessa; al contempo chiede che l'Amat corrisponda l'importo onnicomprensivo di € 1.000,00, oltre cap ed iva e detratta la ritenuta di acconto, in diretto favore dell'avv. Everardo Zilio (IBAN IT05R0538515802000000124950), entro 30 gg. dall'invio della fattura del professionista nei confronti dell'Amat spa;
3. l'Amat S.p.A. accetta la rinuncia del dipendente e, per converso, si impegna a corrispondere l'importo indicato sub 2, nei termini e con le modalità infra precisate, in favore dell'avv. Everardo Zilio.
4. con la sottoscrizione del presente atto, ed a seguito del pagamento dell'importo suindicato, le parti dichiarano sin d'ora di aver transattivamente definito i reciproci rapporti rivenienti dal contenzioso di cui al punto sub a) della premessa, senza aver null'altro a pretendere, a qualsiasi altro titolo e/o ragione, a fronte del contenzioso definito con il presente atto.
5. I rispettivi legali sottoscrivono l'atto per autentica e per rinuncia alla solidarietà professionale.

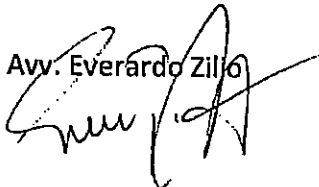
Taranto, lì 19 giugno 2015

Letto, confermato e sottoscritto.

Sig. Cataldo Di Ponzio



Avv. Everardo Zilio

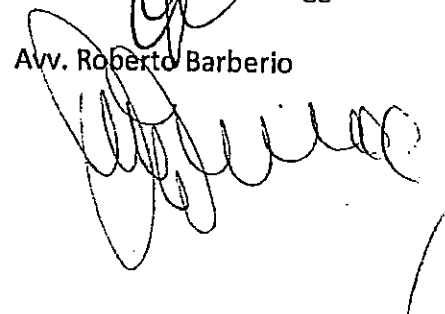


AMAT SPA

Il Presidente

Dott. Francesco Walter Poggi

Avv. Roberto Barberio



## ATTO DI TRANSAZIONE

Il sig. Massimo SPERTI (C.F. SPRMSM70H05L049Z), nato a Taranto il 5.06.1970, assistito dall'avv. Everardo Zilio (C.F. ZLIVRD71S01L049W), con studio in Taranto alla Via Minniti n. 64 (fax 099.7329959 - pec: avv.everardozilio@pec.it);

dipendente

E

l'AMAT SPA (P.I. 00146330733), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. dott. Francesco Walter Poggi, assistita dall'avv. Roberto Barberio (C.F. BRBRRT43H20C211X), con studio in Taranto al Corso Italia n. 254.

azienda

### Premesso che

a) Con ricorso ex art. 414 cpc del 24.03.2009 (RG 7350/2009) ritualmente notificato, il sig. Sperti, dipendente Amat spa, all'epoca della proposizione del ricorso in possesso della qualifica di Operatore di esercizio, ha adito il G.L. del Tribunale di Taranto per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) *accertare e dichiarare, la nullità del c.f.i. Intercorso tra SPERTI Massimo e l'AMAT spa, dal 26.09.2000 al 26.09.2002; per l'effetto:*
  - 2) *dichiarare la conversione del c.f.i. in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 26.09.2000;*
  - 3) *e condannare l'AMAT spa al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive dovute per l'effettiva qualifica di lavoro prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.*
  - 4) *Accertare e dichiarare che il ricorrente, dal giorno della sua assunzione e, senza soluzione di continuità, sino all'attualità, è stato illegittimamente adibito alle mansioni di agente unico, in assenza di una disciplina contrattuale nazionale e/o aziendale applicabile per calcolare l'equa e proporzionata retribuzione di tali mansioni; per l'effetto:*
  - 5) *integrare la parte mancante della contrattazione aziendale applicabile al caso di specie, dichiarando applicabile al ricorrente, con decorrenza dalla data di assunzione, la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico, riconosciuta ai conducenti di linea e in servizio al 27.03.1997;*
  - 6) *in subordine e/o in alternativa, dichiarare discriminatorio il mancato riconoscimento in favore del ricorrente dell'indennità di agente unico e rimuovere tale discriminazione dichiarando applicabile, con decorrenza dalla data di assunzione, anche al ricorrente la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico;*
  - 7) *dichiarare altresì il diritto del ricorrente di mantenere l'indennità di agente unico anche dopo l'applicazione del CCNL del 27.11.2000, poiché trattamento retributivo di migliore favore e, quindi, acquisito; per l'effetto:*
  - 8) *condannare l'Amat spa al pagamento dell'indennità di agente unico, calcolata sulla base dei contratti aziendali o nell'importo orario che sarà ritenuto equo, a decorrere dalla data di assunzione sino all'attualità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;*
  - 9) *conseguentemente, previo ricalcolo dei benefici economici retributivi dell'Accordo aziendale per i cicli di rotazione grafica a 17 settimane, condannare l'AMAT spa al pagamento delle differenze retributive dovute come maggiorazione per il lavoro straordinario.*
  - 10) *Condannare la società convenuta alla regolarizzazione dell'anzianità di servizio e contributiva del ricorrente anche presso gli enti previdenziali e assicurativi.*
- Spese e competenze di lite come per legge.*

b) L'Amat S.p.A., costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 25.11.2009, ha contestato le avverse ragioni, chiedendo il rigetto della domanda con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

c) Con sentenza n. 3710, depositata il 16.05.2014, il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente con compensazione delle spese di lite.

d) Il sig. Sperti ha manifestato il proprio intendimento, ricorrendone i presupposti, di impugnare per revocazione il provvedimento.

\*

Le parti in epigrafe, onde evitare il protrarsi del contenzioso in sede di gravame, si propongono di raggiungere un'intesa che, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, eviti l'instaurazione del giudizio di appello ed ogni altra ipotesi di ulteriore contenzioso, con la rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa esigibile a fronte del rapporto controverso.

In particolare, il dipendente dichiara la propria disponibilità a rinunciare a quanto innanzi dietro il pagamento dell'importo di € 1.000,00 oltre cap ed iva e detrazione per r.a. per contributo spese legali dovute all'avv. Everardo Zilio.

L'Amat S.p.A., dal suo canto, è propensa ad aderire a tale ipotesi conciliativa tenuto conto che:

\* la rinuncia all'impugnazione del dipendente la esenterebbe da qualsiasi alea connessa al contenzioso;

\* il corrispettivo eventualmente maturabile a beneficio del proprio difensore - in caso di prolungamento, a qualunque titolo, del contenzioso - risulterebbe inevitabilmente più oneroso rispetto all'ammontare richiesto, in via transattiva, per scongiurarlo ed al rischio di ulteriore compensazione, anche in caso di esito vittorioso, delle spese di giudizio.

Tale intesa viene formalizzata con il presente atto, alle seguenti

#### CONDIZIONI

1. La premessa ha valore di patto;
2. Il sig. Massimo Sperti dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad impugnare la sentenza indicata al punto sub C della Premessa; al contempo chiede che l'Amat corrisponda l'importo omnicomprensivo di € 1.000,00 oltre cap ed iva e detratta la ritenuta di acconto, in diretto favore dell'avv. Everardo Zilio (IBAN IT05R0538515802000000124950), entro 30 gg. dall'invio della fattura del professionista nei confronti dell'Amat spa;
3. L'Amat S.p.A. accetta la rinuncia del dipendente e, per converso, si impegna a corrispondere l'importo indicato sub 2, nei termini e con le modalità infra precisate, in favore dell'avv. Everardo Zilio.
4. Con la sottoscrizione del presente atto, ed a seguito del pagamento dell'importo suindicato, le parti dichiarano sin d'ora di aver transattivamente definito i reciproci rapporti rivenienti dal contenzioso di cui al punto sub a) della premessa, senza aver null'altro a pretendere, a qualsiasi altro titolo e/o ragione, a fronte del contenzioso definito con il presente atto.
5. I rispettivi legali sottoscrivono l'atto per autentica e per rinuncia alla solidarietà professionale.

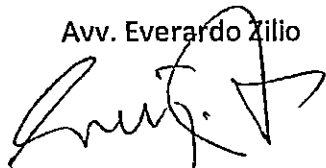
Taranto, lì 19 giugno 2015

Letto, confermato e sottoscritto.

Sig. Massimo Sperti



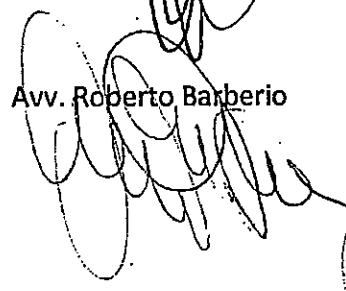
Avv. Everardo Zilio



AMAT SPA  
Il Presidente

Dott. Francesco Walter Poggi

Avv. Roberto Barberio



## ATTO DI TRANSAZIONE

Il sig. Raffaele DI GIORGIO (C.F. DGRRL72M17L049Y), nato a Taranto il 18.08.1972, assistito dall'avv. Everardo Zilio (C.F. ZLIVRD71S01L049W), con studio in Taranto alla Via Minniti n. 64 (fax 099.7329959 - pec: avv.everardozilio@pec.it);

dipendente

E

L'AMAT S.p.A. (P.I. 00146330733), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. dott. Francesco Walter Poggi, assistita dall'avv. Roberto Barberio (C.F. BRBRRT43H20C211X), con studio in Taranto al Corso Italia n. 254.

azienda

### Premesso che

a) Con ricorso ex art. 414 cpc del 9.03.2009 (RG 7182/2009) ritualmente notificato, il sig. Di Giorgio, dipendente Amat spa, all'epoca della proposizione del ricorso in possesso della qualifica di Operatore di esercizio, ha adito il G.L. del Tribunale di Taranto per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

1) *accertare e dichiarare, la nullità del c.f.i. Intercorso tra DIGIORGIO Raffaele e l'AMAT spa, dal 22.09.2000 al 23.09.2002; per l'effetto:*

2) *dichiarare la conversione del c.f.i. in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 23.09.2000;*

3) *e condannare l'AMAT spa al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive dovute per l'effettiva qualifica di lavoro prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.*

4) *Accertare e dichiarare che il ricorrente, dal giorno della sua assunzione e, senza soluzione di continuità, sino all'attualità, è stato illegittimamente adibito alle mansioni di agente unico, in assenza di una disciplina contrattuale nazionale e/o aziendale applicabile per calcolare l'equa e proporzionata retribuzione di tali mansioni; per l'effetto:*

5) *integrare la parte mancante della contrattazione aziendale applicabile al caso di specie, dichiarando applicabile al ricorrente, con decorrenza dalla data di assunzione, la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico, riconosciuta ai conducenti di linea e in servizio al 27.03.1997;*

6) *in subordine e/o in alternativa, dichiarare discriminatorio il mancato riconoscimento in favore del ricorrente dell'indennità di agente unico e rimuovere tale discriminazione dichiarando applicabile, con decorrenza dalla data di assunzione, anche al ricorrente la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico;*

7) *dichiarare altresì il diritto del ricorrente di mantenere l'indennità di agente unico anche dopo l'applicazione del CCNL del 27.11.2000, poiché trattamento retributivo di migliore favore e, quindi, acquisito; per l'effetto:*

8) *condannare l'Amat spa al pagamento dell'indennità di agente unico, calcolata sulla base dei contratti aziendali o nell'importo orario che sarà ritenuto equo, a decorrere dalla data di assunzione sino all'attualità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;*

9) *conseguentemente, previo ricalcolo dei benefici economici retributivi dell'Accordo aziendale per i cicli di rotazione grafica a 17 settimane, condannare l'AMAT spa al pagamento delle differenze retributive dovute come maggiorazione per il lavoro straordinario.*

10) *Condannare la società convenuta alla regolarizzazione dell'anzianità di servizio e contributiva del ricorrente anche presso gli enti previdenziali e assicurativi.*

*Spese e competenze di lite come per legge.*

b) L'Amat S.p.A, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 13.11.2009 ha contestato le avverse ragioni, chiedendo il rigetto della domanda con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

c) Con sentenza n. 4493 depositata il 20.06.2014, il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente con compensazione delle spese di lite.

d) Il sig. Di Giorgio ha manifestato il proprio intendimento di proporre appello avverso la predetta sentenza e/o, ricorrendone i presupposti, di impugnare per revocazione il provvedimento.

\*

Le parti in epigrafe, onde evitare il protrarsi del contenzioso in sede di gravame, si propongono di raggiungere un'intesa che, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, eviti l'instaurazione del giudizio di appello ed ogni altra ipotesi di ulteriore contenzioso, con la rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa esigibile a fronte del rapporto controverso.

In particolare, il dipendente dichiara la propria disponibilità a rinunciare a quanto innanzi dietro il pagamento dell'importo di € 1.000,00, oltre cap ed iva e detrazione per r.a. per contributo spese legali dovute all'avv. Everardo Zilio.

L'Amat S.p.A., dal suo canto, è propensa ad aderire a tale ipotesi conciliativa tenuto conto che:

- \* la rinuncia all'impugnazione del dipendente la esenterebbe da qualsiasi alea connessa al contenzioso;
- \* il corrispettivo eventualmente maturabile a beneficio del proprio difensore - in caso di prolungamento, a qualunque titolo, del contenzioso - risulterebbe inevitabilmente più oneroso rispetto all'ammontare richiesto, in via transattiva, per scongiurarlo ed al rischio di ulteriore compensazione, anche in caso di esito vittorioso, delle spese di giudizio.

Tale intesa viene formalizzata con il presente atto, alle seguenti

#### CONDIZIONI

1. La premessa ha valore di patto;
2. il sig. Raffaele Di Giorgio dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad impugnare la sentenza indicata al punto sub C della Premessa; al contempo chiede che l'Amat corrisponda l'importo onnicomprensivo di € 1.000,00, oltre cap ed iva e detratta la ritenuta di acconto, in diretto favore dell'avv. Everardo Zilio (IBAN IT05R0538515802000000124950), entro 30 gg. dall'invio della fattura del professionista nei confronti dell'Amat spa;
3. l'Amat S.p.A accetta la rinuncia del dipendente e, per converso, si impegna a corrispondere l'importo indicato sub 2, nei termini e con le modalità infra precisate, in favore dell'avv. Everardo Zilio.
4. con la sottoscrizione del presente atto, ed a seguito del pagamento dell'importo suindicato, le parti dichiarano sin d'ora di aver transattivamente definito i reciproci rapporti rivenienti dal contenzioso di cui al punto sub a) della premessa, senza aver null'altro a pretendere, a qualsiasi altro titolo e/o ragione, a fronte del contenzioso definito con il presente atto.
5. I rispettivi legali sottoscrivono l'atto per autentica e per rinuncia alla solidarietà professionale.

Taranto, lì 19 giugno 2015

Letto, confermato e sottoscritto.

Sig. Raffaele Di Giorgio

Avv. Everardo Zilio

AMAT SPA  
Il Presidente

Dott. Francesco Walter Poggi

Avv. Roberto Barberio

Studio Legale Zilio  
Avv. Everardo J. Zilio  
Via Minniti, 64 - 74121 TARANTO  
Tel. e fax 0997329959 - cell. 3389037322  
Email: avv.everardozilio@oravta.it

08 LUG. 2015

Taranto, 1° luglio 2015

Spett.le  
A.M.A.T. S.P.A.  
Via Cesare Battisti, 657  
74122 Taranto

Cod.Fisc. 00146330733  
P.I. 00146330733

Fattura n. 33/2015

Pratica: SPERTI MASSIMO/AMAT SPA

Oggetto: CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.  
Lavoro dipendente da privato - nullità contratto a termine e di formazione e lavoro  
Transazione stragiudiziale

|                      |   |                 |   |
|----------------------|---|-----------------|---|
| Onorari              | : | 1.000,00        | + |
| C.P.A. (4%)          | : | 40,00           | + |
| <b>IMPONIBILE</b>    | : | <b>1.040,00</b> | = |
| I.V.A. (22%)         | : | 228,80          | + |
| <b>TOTALE</b>        | : | <b>1.268,80</b> | = |
| Rit. d'acconto (20%) | : | 200,00          | - |
| <b>NETTO</b>         | : | <b>1.068,80</b> | = |

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 1950  
DATA DI REGISTR. 9 LUG. 2015

AMAT  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
Fatt. n. 12694  
del 03 LUG. 2015  
AD Amministratore Delegato  
UGB Direttore Generale  
DEB Direttore Amministrativo  
ETB Direttore Tecnico  
UGP Appalti e Contratti  
HGB Commerciale / Marketing  
UGB Contabilità Bilancio  
UGB Esercizio / Sostegno  
UGB Informatica / Statistica  
UMB Manutenzione / Tecnica  
URB Risorse Umane  
UAG Affari Gen. FERR. SINISTRA  
RAG Ufficio Ragioneria  
STO Staff Qualità

P. IVA: 02742170737  
C. Fisc: ZLIVRD71S01L049W  
IBAN: IT05R0538515802000000124950

V I S T I

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                    |
| Conv. n°                                                                | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                    |
| Delib. C.A. n°                                                          | del                    |
| Data scadenza pagamento                                                 |                        |
| DATA                                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 09-08-2015                                                  | [Firma]                |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |
| 22-9-2015                                                   | [Firma]                |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| vedi allegato personale e                                                    |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 22-09-2015                                                                   | A. del. n° 42/2015     |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |
| 10/7/2015                                                                    | [Firma]                |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Data scadenza pagamento                                                     |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

**PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO n° 42 del 19/06/2015**

Determina n° 42 /2015

del 19/06/2015

**OGGETTO DELLA PROPOSTA**

**Controversie lavoratori Di Ponzio Cataldo, Di Giorgio Raffaele e Sperti Massimo c/o AMAT SpA (nullità contratto di formazione e lavoro e riconoscimento agente unico): determinazioni**

**Ufficio proponente: AREA PERSONALE E RETRIBUZIONI**

- ALLEGATO 1 - nota del 24 novembre 2014, a firma dei ricorrenti Di Ponzio Cataldo, Di Giorgio Raffaele e Sperti Massimo
- ALLEGATO 2 - mail del 14/05/2015 dello studio Barberio
- ALLEGATO 3 - mail del 19/06/2015 dello studio Barberio

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo e con il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- Con ricorsi ex art. 414 c.p.c., tutti notificati nel corso del 2009, gli agenti Di Ponzio Cataldo, Di Giorgio Raffaele e Sperti Massimo (all'atto della proposizione del ricorso in possesso del profilo professionale originario di Operatore di esercizio), tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Everardo Zilio, hanno adito il Giudice del Lavoro per far accertare e dichiarare la nullità del proprio contratto di formazione e lavoro, stipulato nel corso del 2000, e, per l'effetto, condannare l'AMA al pagamento delle relative differenze retributive ed alla regolarizzazione della loro anzianità di servizio e contributiva presso gli enti previdenziali ed assicurativi. I ricorrenti hanno chiesto, altresì, il riconoscimento dell'agente unico, anche dopo l'applicazione del CCNL del 2000, in quanto trattamento retributivo di miglior favore, e, quindi, per l'effetto, la condanna dell'AMAT al pagamento della relativa indennità economica, dalla data di assunzione fino all'attualità, oltre i crediti accessori dovuti per legge;
- l'AMAT, costituitasi in giudizio per il tramite del legale officiato, Avvocato Roberto Barberio, ha chiesto il rigetto delle domande, con condanna al pagamento delle spese di giudizio;
- con sentenze depositate nel corso del 2014, il Tribunale di Taranto ha rigettato i ricorsi promossi dai dipendenti in questione, con compensazione delle spese di lite;
- con nota del 24/11/2014 (vedi **AII. 1**) i ricorrenti (i quali a seguito di partecipazione a selezione interna hanno acquisito il nuovo profilo professionale, rispettivamente, di Coordinatore di Esercizio, il dipendente Di Giorgio Raffaele, e di Addetto all'esercizio i dipendenti Di Ponzio Cataldo e Sperti Massimo) hanno manifestato il proprio intendimento di definire la questione in via bonaria, con rinuncia alla proposizione dell'appello ed alle domande azionate in primo grado, previo riconoscimento di un contributo forfetario per spese legali;
- la richiesta di definire in via transattiva le controversie è stata riproposta dal legale dei ricorrenti in data 14/05/2015 (vedi all'uopo mail del 14/05/2015, con cui il legale aziendale, Avvocato Barberio, ha trasmesso la nota riservata dell'Avvocato Zilio, **AII. 2**)

**TANTO PREMESSO:**

- Sentito in merito il legale aziendale incaricato, tenuto conto, altresì, del fatto che, a seguito dell'avanzamento di carriera, i dipendenti sono soggetti ad un maggior vincolo fiduciario con l'Azienda, al fine di evitare il protrarsi del contenzioso in fase di gravame, si propone di raggiungere con gli stessi un'intesa che, senza il riconoscimento delle avverse pretese, eviti l'instaurazione del giudizio in appello ed ogni altra ipotesi di ulteriore contenzioso, con la rinuncia degli stessi a qualsiasi ulteriore pretesa esigibile la fronte del rapporto controverso, dietro riconoscimento di un pagamento di € 1.000,00, oltre IVA e Cap e detrazione per r.a., per ciascun ricorrente, a titolo di contributo per spese legali, come previsto nelle ipotesi di transazioni predisposte dal legale aziendale (vedi, all'uopo, mail del 19/06/2015, All. 3).

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE

**L'AMMINISTRATORE DELEGATO**

- vista la proposta che precede;
- esaminati gli atti;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

#### **D E T E R M I N A**

- a. di prendere atto di quanto in premessa ed autorizzare la definizione transattiva delle controversie in oggetto con i dipendenti Di Ponzio Cataldo, Di Giorgio Raffaele e Spert Massimo, alle condizioni tutte contenute nelle allegate proposte transattive, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b. di autorizzare, a seguito della avvenuta sottoscrizione delle transazioni, il pagamento, a favore dell'Avvocato Everardo Zilio, della somma di € 1.000,00, oltre IVA e Cap e detrazione per r.a., per ciascun ricorrente, a titolo di contributo per spese legali;
- c. di dare mandato alla Direzione aziendale di procedere a tutti gli adempimenti successivi.

**L'AMMINISTRATORE DELEGATO**  
**( Dott. Francesco Walter Poggi )**

## ATTO DI TRANSAZIONE

Il sig. Massimo SPERTI (C.F. SPRMSM70H05L049Z), nato a Taranto il 5.06.1970, assistito dall'avv. Everardo Zilio (C.F. ZLIVRD71S01L049W), con studio in Taranto alla Via Minniti n. 64 (fax 099.7329959 - pec: avv.everardozilio@pec.it);

*dipendente*

E

L'AMAT SPA (P.I. 00146330733), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. dott. Francesco Walter Poggi, assistita dall'avv. Roberto Barberio (C.F. BRBRRT43H20C211X), con studio in Taranto al Corso Italia n. 254.

*azienda*

### Premesso che

a) Con ricorso ex art. 414 cpc del 24.03.2009 (RG 7350/2009) ritualmente notificato, il sig. Sperti, dipendente Amat spa, all'epoca della proposizione del ricorso in possesso della qualifica di Operatore di esercizio, ha adito il G.L. del Tribunale di Taranto per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

1) *accertare e dichiarare, la nullità del c.f.i. Intercorso tra SPERTI Massimo e l'AMAT spa, dal 26.09.2000 al 26.09.2002; per l'effetto:*

2) *dichiarare la conversione del c.f.i. in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 26.09.2000;*

3) *e condannare l'AMAT spa al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive dovute per l'effettiva qualifica di lavoro prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.*

4) *Accertare e dichiarare che il ricorrente, dal giorno della sua assunzione e, senza soluzione di continuità, sino all'attualità, è stato illegittimamente adibito alle mansioni di agente unico, in assenza di una disciplina contrattuale nazionale e/o aziendale applicabile per calcolare l'equa e proporzionata retribuzione di tali mansioni; per l'effetto:*

5) *Integrare la parte mancante della contrattazione aziendale applicabile al caso di specie, dichiarando applicabile al ricorrente, con decorrenza dalla data di assunzione, la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico, riconosciuta ai conducenti di linea e in servizio al 27.03.1997;*

6) *in subordine e/o in alternativa, dichiarare discriminatorio il mancato riconoscimento in favore del ricorrente dell'indennità di agente unico e rimuovere tale discriminazione dichiarando applicabile, con decorrenza dalla data di assunzione, anche al ricorrente la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico;*

7) *dichiarare altresì il diritto del ricorrente di mantenere l'indennità di agente unico anche dopo l'applicazione del CCNL del 27.11.2000, poiché trattamento retributivo di migliore favore e, quindi, acquisito; per l'effetto:*

8) *condannare l'Amat spa al pagamento dell'indennità di agente unico, calcolata sulla base dei contratti aziendali o nell'importo orario che sarà ritenuto equo, a decorrere dalla data di assunzione sino all'attualità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;*

9) *conseguentemente, previo ricalcolo del benefici economici retributivi dell'Accordo aziendale per i cicli di rotazione grafica a 17 settimane, condannare l'AMAT spa al pagamento delle differenze retributive dovute come maggiorazione per il lavoro straordinario.*

10) *Condannare la società convenuta alla regolarizzazione dell'anzianità di servizio e contributiva del ricorrente anche presso gli enti previdenziali e assicurativi.*

*Spese e competenze di lite come per legge.*

b) L'Amat S.p.A., costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 25.11.2009, ha contestato le avverse ragioni, chiedendo il rigetto della domanda con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

c) Con sentenza n. 3710, depositata il 16.05.2014, il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente con compensazione delle spese di lite.

d) Il sig. Sperti ha manifestato il proprio intendimento, ricorrendone i presupposti, di impugnare per revocazione il provvedimento.

\*

Le parti in epigrafe, onde evitare il protrarsi del contenzioso in sede di gravame, si propongono di raggiungere un'intesa che, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, eviti l'instaurazione del giudizio di appello ed ogni altra ipotesi di ulteriore contenzioso, con la rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa esigibile a fronte del rapporto controverso.

In particolare, il dipendente dichiara la propria disponibilità a rinunciare a quanto innanzi dietro il pagamento dell'importo di € 1.000,00 oltre cap ed iva e detrazione per r.a. per contributo spese legali dovute all'avv. Everardo Zilio.

L'Amat S.p.A., dal suo canto, è propensa ad aderire a tale ipotesi conciliativa tenuto conto che:

- \* la rinuncia all'impugnazione del dipendente la esenterebbe da qualsiasi alea connessa al contenzioso;

- \* il corrispettivo eventualmente maturabile a beneficio del proprio difensore - in caso di prolungamento, a qualunque titolo, del contenzioso - risulterebbe inevitabilmente più oneroso rispetto all'ammontare richiesto, in via transattiva, per scongiurarlo ed al rischio di ulteriore compensazione, anche in caso di esito vittorioso, delle spese di giudizio.

Tale intesa viene formalizzata con il presente atto, alle seguenti

#### CONDIZIONI

1. La premessa ha valore di patto;
2. il sig. Massimo Sperti dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad impugnare la sentenza indicata al punto sub C della Premessa; al contempo chiede che l'Amat corrisponda l'importo onnicomprensivo di € 1.000,00 oltre cap ed iva e detratta la ritenuta di acconto, in diretto favore dell'avv. Everardo Zilio (IBAN IT05R0538515802000000124950), entro 30 gg. dall'invio della fattura del professionista nei confronti dell'Amat spa;
3. l'Amat S.p.A. accetta la rinuncia del dipendente e, per converso, si impegna a corrispondere l'importo indicato sub 2, nei termini e con le modalità infra precisate, in favore dell'avv. Everardo Zilio.
4. Con la sottoscrizione del presente atto, ed a seguito del pagamento dell'importo suindicato, le parti dichiarano sin d'ora di aver transattivamente definito i reciproci rapporti rivenienti dal contenzioso di cui al punto sub a) della premessa, senza aver null'altro a pretendere, a qualsiasi altro titolo e/o ragione, a fronte del contenzioso definito con il presente atto.
5. I rispettivi legali sottoscrivono l'atto per autentica e per rinuncia alla solidarietà professionale.

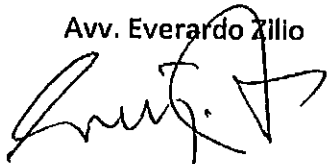
Taranto, 19 giugno 2015

Letto, confermato e sottoscritto.

Sig. Massimo Sperti



Avv. Everardo Zilio

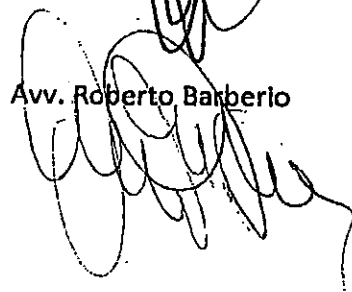


AMAT SPA

Il Presidente

Dott. Francesco Walter Poggi

Avv. Roberto Barberio



In caso di mancato recapito restituire a:  
Casella postale 90, 20093 Cologno Monzese  
DNAT11 Milano, 01/07/2015

Prot. n. **12993**  
**08/07/2015**

del  
AD Amministratore Delegato ☐  
DG Direttore Generale ☐  
DA Direttore Amministrativo ☐  
DT Direttore Tecnico ☐  
UAP Appalti / Contratti ☐  
UCM Commerciale / Marketing ☐  
UCB Contabilità Bilancio ☒  
UES Esercizio / Sesta ☐  
UIS Informatica / Statistica ☐  
UMT Manutenzione / Tecnica ☐  
URU Risorse Umane ☐  
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐  
RAG Ufficio Ragioneria ☒  
STQ Staff Qualità ☐



DCOOS1412  
CAR L0001950074-P10-D13-1/2 0-0-0-0  
70001950074002978  
000743100978298881000743100978298881

**AMAT S.P.A. GIOVANNI MATICHECCHI**  
**VIA CESARE BATTISTI 657**  
**07412 TARANTO**

Milano, 01/07/2015

| N. pratica                                                                                                                  | Riferimento Cliente | Importo dovuto      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>9782988</b>                                                                                                              | <b>7250872</b>      | Capitale            | Eur 264,49        |
| <b>Creditore</b><br>NATIONAL PEN LTD (dal 24.10.2011)<br><br>1 FL, Block C Ashtown Gate-NAvan Rd<br>00000 Dublin 15 Ireland |                     | Interessi           | Eur 7,23          |
|                                                                                                                             |                     | Spese               | Eur 112,17        |
|                                                                                                                             |                     | Già pagato          | Eur 0,00          |
|                                                                                                                             |                     | <b>Saldo dovuto</b> | <b>Eur 383,89</b> |

**Descrizione del debito: 1 fattura del 28.01.2015**

**Fattura Num. 04410979 del 28-01-2015 Importo: 264,49**

La società sopra indicata ha conferito alla nostra società di gestione e recupero crediti l'incarico di recuperare la somma sopra specificata.

Vi invitiamo pertanto a corrispondere, senza ulteriore ritardo, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente, la somma indicata a Vostro debito tramite una delle seguenti modalità:

- VISA/MASTERCARD (contattare il servizio di Assistenza Clienti) Tel: 800790460 - Fax: 800780461.
- ASSEGNO NON TRASFERIBILE intestato a National Pen Ltd da trasmettere via Posta Prioritaria a:  
Ufficio Estero c/o Banca Intesa Spa - Corso di Porta Nuova 7 - 20121 - Milano - Alla cortese attenzione del sig. Asperio o del sig. Terruzzi.
- BONIFICO ESTERO EUROZONA intestato a National Pen Ltd - IBAN IT31U0306909420009156530101 - Codice SWIFT BCITITMM300 presso Banca Intesa Spa - Corso Porta Nuova 7 - Milano.

Nel caso aveste già provveduto al pagamento, Vi preghiamo di inviare la documentazione relativa presso i nostri uffici a mezzo posta o direttamente tramite mail all'indirizzo [Info.International@it.intrum.com](mailto:Info.International@it.intrum.com) o telefonicamente al numero 02/28870070.

Distinti saluti.

**Intrum Justitia S.p.A.**

**Per ulteriori informazioni contatti il n° 02.28870070**  
**Indicando sempre il n° di pratica**



16.11

MEMORI 09/07/15

Studio Legale Zilio  
Avv. Everardo J. Zilio  
Via Minniti, 64 - 74121 TARANTO  
Tel. e fax 0997329959 - cell. 3389037322  
Email: avv.everardozilio@oravta.it

1487  
22/7/15  
08 LUG. 2015

Taranto, 1° luglio 2015

Spett.le  
A.M.A.T. S.P.A.  
Via Cesare Battisti, 657  
74122 Taranto

Cod.Fisc. 00146330733  
P.I. 00146330733

Fattura n. 32/2015

Pratica: DI GIORGIO RAFFAELE/AMAT SPA

Oggetto: CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.  
Lavoro dipendente da privato - nullità contratto a termine e di formazione e lavoro  
Transazione stragiudiziale

|                      |   |                 |   |
|----------------------|---|-----------------|---|
| Onorari              | : | 1.000,00        | + |
| C.P.A. (4%)          | : | 40,00           | + |
| <b>IMPONIBILE</b>    | : | <b>1.040,00</b> | = |
| I.V.A. (22%)         | : | 228,80          | + |
| <b>TOTALE</b>        | : | <b>1.268,80</b> | = |
| Rit. d'acconto (20%) | : | 200,00          | - |
| <b>NETTO</b>         | : | <b>1.068,80</b> | = |

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 1951  
DATA DI REGISTR. - 9 LUG. 2015

Modello per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 12692

del 03 LUG. 2015

|     |                             |                          |
|-----|-----------------------------|--------------------------|
| AD  | Amministratore Delegato     | <input type="checkbox"/> |
| DG  | Direttore Generale          | <input type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo    | <input type="checkbox"/> |
| DT  | Direttore Tecnico           | <input type="checkbox"/> |
| DAP | Appalti / Contratti         | <input type="checkbox"/> |
| CM  | Commerciale / Marketing     | <input type="checkbox"/> |
| CB  | Contabilità / Bilancio      | <input type="checkbox"/> |
| ES  | Esercizio / Sost.           | <input type="checkbox"/> |
| IS  | Informatica / Statistica    | <input type="checkbox"/> |
| UT  | Manutenzione / Tecnica      | <input type="checkbox"/> |
| UR  | Risorse Umane               | <input type="checkbox"/> |
| US  | Atti Gen. P.P.R.R. SINISTRE | <input type="checkbox"/> |
| RG  | Ufficio Ragioneria          | <input type="checkbox"/> |
| SG  | Staff Qualità               | <input type="checkbox"/> |

P. IVA: 02742170737  
C. Fisc: ZLIVRD71S01L049W  
IBAN: IT05R0538515802000000124950

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

**Dott.ssa Fabiola Menenti**

Da: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>  
Inviato: venerdì 3 luglio 2015 12.41  
A: Maria Fabiola Menenti  
Oggetto: Fwd: transazioni Digiorgio, Di Ponzio, Sperti  
Allegati: transazioni.pdf; fatture avv. zilio.pdf

07 LUG. 2015

----- Messaggio inoltrato -----

Da: ~~Marco Barberio~~ <marcobarberio77@gmail.com>  
Date: 3 luglio 2015 10:21  
Oggetto: transazioni Digiorgio, Di Ponzio, Sperti  
A: "Dott.ssa Fabiola Menenti" <menenti@amat.ta.it>

Allego:

- 1) copia delle transazioni comprensive di tutte le sottoscrizioni;
- 2) n. 3 fatture dell'avv. Zilio.

Cordiali saluti  
Marco Barberio

Il giorno 19 giugno 2015 12:59, Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com> ha scritto:  
Allego il testo delle transazioni in oggetto, comprensivo dell'indicazione dell'IBAN dell'avv. Zilio.  
Cordiali saluti  
Marco Barberio

~~AMAT~~  
Municipalità per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 12680  
del 03 LUG. 2015

|     |                                |                                     |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------|
| AD  | Amministratore Delegato        | <input type="checkbox"/>            |
| DG  | Direttore Generale             | <input type="checkbox"/>            |
| DA  | Direttore Amministrativo       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DT  | Direttore Tecnico              | <input type="checkbox"/>            |
| UAP | Appalti / Contratti            | <input type="checkbox"/>            |
| UCM | Commerciale / Marketing        | <input type="checkbox"/>            |
| UES | Credibilità Bilancio           | <input type="checkbox"/>            |
| UES | Esercizio / Sosta              | <input type="checkbox"/>            |
| US  | Informatica / Statistica       | <input type="checkbox"/>            |
| UMT | Manutenzione / Tecnica         | <input type="checkbox"/>            |
| URS | Risorse Umane                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| USG | Ufficio Gen. P.F.R.R. SINISTRI | <input checked="" type="checkbox"/> |
| URS | Ufficio Ragioneria             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| URS | Staff Qualità                  | <input type="checkbox"/>            |

## ATTO DI TRANSAZIONE

Il sig. Cataldo DI PONZIO (C.F. DPNCLD75B01L049G), nato a Taranto il 1°.02.1975, assistito dall'avv. Everardo Zilio (C.F. ZLIVRD71S01L049W), con studio in Taranto alla Via Minniti n. 64 (fax 099.7329959 - pec: avv.everardozilio@pec.it);

dipendente

E

l'AMAT S.p.A. (P.I. 00146330733), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. dott. Francesco Walter Poggi, assistita dall'avv. Roberto Barberio (C.F. BRBRRT43H20C211X), con studio in Taranto al Corso Italia n. 254.

azienda

### Premesso che

a) Con ricorso ex art. 414 cpc del 20.05.2009 (RG 9805/2009) ritualmente notificato, il sig. Di Ponzio, dipendente Amat spa, all'epoca della proposizione del ricorso in possesso della qualifica di Operatore di esercizio, ha adito il G.L. del Tribunale di Taranto per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) *accertare e dichiarare, la nullità del c.f.i. intercorso tra DI PONZIO Cataldo e l'AMAT spa, dal 26.09.2000 al 26.09.2002; per l'effetto:*
- 2) *dichiarare la conversione del c.f.i. in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 26.09.2000;*
- 3) *e condannare l'AMAT spa al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive dovute per l'effettiva qualifica di lavoro prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.*
- 4) *Accertare e dichiarare che il ricorrente, dal giorno della sua assunzione e , senza soluzione di continuità, sino all'attualità, è stato illegittimamente adibito alle mansioni di agente unico, in assenza di una disciplina contrattuale nazionale e/o aziendale applicabile per calcolare l'equa e proporzionata retribuzione di tali mansioni; per l'effetto:*
- 5) *integrare la parte mancante della contrattazione aziendale applicabile al caso di specie, dichiarando applicabile al ricorrente, con decorrenza dalla data di assunzione, la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico, riconosciuta ai conducenti di linea e in servizio al 27.03.1997;*
- 6) *in subordine e/o in alternativa, dichiarare discriminatorio il mancato riconoscimento in favore del ricorrente dell'indennità di agente unico e rimuovere tale discriminazione dichiarando applicabile, con decorrenza dalla data di assunzione, anche al ricorrente la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico;*
- 7) *dichiarare altresì il diritto del ricorrente di mantenere l'indennità di agente unico anche dopo l'applicazione del CCNL del 27.11.2000, poiché trattamento retributivo di migliore favore e, quindi, acquisito; per l'effetto:*
- 8) *condannare l'Amat spa al pagamento dell'indennità di agente unico, calcolata sulla base dei contratti aziendali o nell'importo orario che sarà ritenuto equo, a decorrere dalla data di assunzione sino all'attualità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;*
- 9) *conseguentemente, previo ricalcolo dei benefici economici retributivi dell'Accordo aziendale per i cicli di rotazione grafica a 17 settimane, condannare l'AMAT spa al pagamento delle differenze retributive dovute come maggiorazione per il lavoro straordinario.*
- 10) *Condannare la società convenuta alla regolarizzazione dell'anzianità di servizio e contributiva del ricorrente anche presso gli enti previdenziali e assicurativi.*

*Spese e competenze di lite come per legge.*

b) L'Amat S.p.A., costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 30.12.2009, ha contestato le avverse ragioni, chiedendo il rigetto della domanda con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

c) Con sentenza n. 6295, depositata il 28.10.2014, il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente con compensazione delle spese di lite.

d) Il sig. Di Ponzio ha manifestato il proprio intendimento di proporre appello avverso la predetta sentenza e/o, ricorrendone i presupposti, di impugnare per revocazione il provvedimento.

\*

Le parti in epigrafe, onde evitare il protrarsi del contenzioso in sede di gravame, si propongono di raggiungere un'intesa che, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, eviti l'instaurazione del giudizio di appello ed ogni altra ipotesi di ulteriore contenzioso, con la rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa esigibile a fronte del rapporto controverso.

In particolare, il dipendente dichiara la propria disponibilità a rinunciare a quanto innanzi dietro il pagamento dell'importo di € 1.000,00 oltre cap ed iva e detrazione per r.a. per contributo spese legali dovute all'avv. Everardo Zilio.

L'Amat S.p.A., dal suo canto, è propensa ad aderire a tale ipotesi conciliativa tenuto conto che:

- \* la rinuncia all'impugnazione del dipendente la esenterebbe da qualsiasi alea connessa al contenzioso;

- \* il corrispettivo eventualmente maturabile a beneficio del proprio difensore - in caso di prolungamento, a qualunque titolo, del contenzioso - risulterebbe inevitabilmente più oneroso rispetto all'ammontare richiesto, in via transattiva, per scongiurarlo ed al rischio di ulteriore compensazione, anche in caso di esito vittorioso, delle spese di giudizio.

Tale intesa viene formalizzata con il presente atto, alle seguenti

#### CONDIZIONI

1. La premessa ha valore di patto;
2. il sig. Cataldo Di Ponzio dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad impugnare la sentenza indicata al punto sub C della Premessa; al contempo chiede che l'Amat corrisponda l'importo onnicomprensivo di € 1.000,00, oltre cap ed iva e detratta la ritenuta di acconto, in diretto favore dell'avv. Everardo Zilio (IBAN IT05R0538515802000000124950), entro 30 gg. dall'invio della fattura del professionista nei confronti dell'Amat spa;
3. l'Amat S.p.A. accetta la rinuncia del dipendente e, per converso, si impegna a corrispondere l'importo indicato sub 2, nei termini e con le modalità infra precisate, in favore dell'avv. Everardo Zilio.
4. con la sottoscrizione del presente atto, ed a seguito del pagamento dell'importo suindicato, le parti dichiarano sin d'ora di aver transattivamente definito i reciproci rapporti rivenienti dal contenzioso di cui al punto sub a) della premessa, senza aver null'altro a pretendere, a qualsiasi altro titolo e/o ragione, a fronte del contenzioso definito con il presente atto.
5. I rispettivi legali sottoscrivono l'atto per autentica e per rinuncia alla solidarietà professionale.

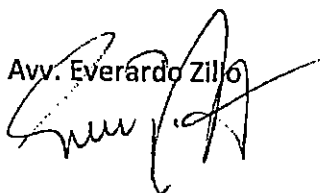
Taranto, lì 19 giugno 2015

Letto, confermato e sottoscritto.

Sig. Cataldo Di Ponzio



Avv. Everardo Zilio

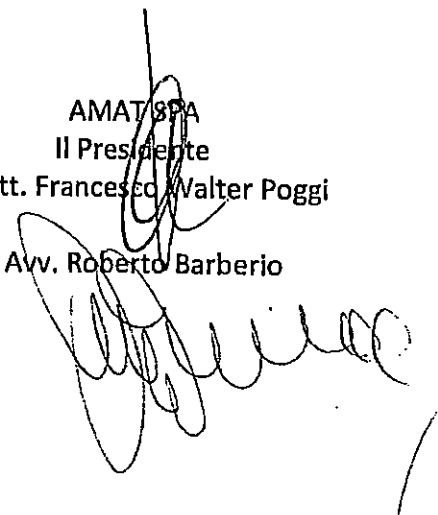


AMAT SPA

Il Presidente

Dott. Francesco Walter Poggi

Avv. Roberto Barberio



## ATTO DI TRANSAZIONE

Il sig. Massimo SPERTI (C.F. SPRMSM70H05L049Z), nato a Taranto il 5.06.1970, assistito dall'avv. Everardo Zilio (C.F. ZLIVRD71S01L049W), con studio in Taranto alla Via Minniti n. 64 (fax 099.7329959 - pec: avv.everardozilio@pec.it);

dipendente

E

l'AMAT SPA (P.I. 00146330733), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. dott. Francesco Walter Poggi, assistita dall'avv. Roberto Barberio (C.F. BRBRRT43H20C211X), con studio in Taranto al Corso Italia n. 254.

azienda

### Premesso che

a) Con ricorso ex art. 414 cpc del 24.03.2009 (RG 7350/2009) ritualmente notificato, il sig. Sperti, dipendente Amat spa, all'epoca della proposizione del ricorso in possesso della qualifica di Operatore di esercizio, ha adito il G.L. del Tribunale di Taranto per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) *accertare e dichiarare, la nullità del c.f.l. intercorso tra SPERTI Massimo e l'AMAT spa, dal 26.09.2000 al 26.09.2002; per l'effetto:*
  - 2) *dichiarare la conversione del c.f.l. in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 26.09.2000;*
  - 3) *e condannare l'AMAT spa al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive dovute per l'effettiva qualifica di lavoro prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.*
  - 4) *Accertare e dichiarare che il ricorrente, dal giorno della sua assunzione e, senza soluzione di continuità, sino all'attualità, è stato illegittimamente adibito alle mansioni di agente unico, in assenza di una disciplina contrattuale nazionale e/o aziendale applicabile per calcolare l'equa e proporzionata retribuzione di tali mansioni; per l'effetto:*
  - 5) *integrare la parte mancante della contrattazione aziendale applicabile al caso di specie, dichiarando applicabile al ricorrente, con decorrenza dalla data di assunzione, la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico, riconosciuta ai conducenti di linea e in servizio al 27.03.1997;*
  - 6) *in subordine e/o in alternativa, dichiarare discriminatorio il mancato riconoscimento in favore del ricorrente dell'indennità di agente unico e rimuovere tale discriminazione dichiarando applicabile, con decorrenza dalla data di assunzione, anche al ricorrente la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico;*
  - 7) *dichiarare altresì il diritto del ricorrente di mantenere l'indennità di agente unico anche dopo l'applicazione del CCNL del 27.11.2000, poiché trattamento retributivo di migliore favore e, quindi, acquisito; per l'effetto:*
  - 8) *condannare l'Amat spa al pagamento dell'indennità di agente unico, calcolata sulla base dei contratti aziendali o nell'importo orario che sarà ritenuto equo, a decorrere dalla data di assunzione sino all'attualità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;*
  - 9) *conseguentemente, previo ricalcolo dei benefici economici retributivi dell'Accordo aziendale per i cicli di rotazione grafica a 17 settimane, condannare l'AMAT spa al pagamento delle differenze retributive dovute come maggiorazione per il lavoro straordinario.*
  - 10) *Condannare la società convenuta alla regolarizzazione dell'anzianità di servizio e contributiva del ricorrente anche presso gli enti previdenziali e assicurativi.*
- Spese e competenze di lite come per legge.*

b) L'Amat S.p.A., costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 25.11.2009, ha contestato le avverse ragioni, chiedendo il rigetto della domanda con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

c) Con sentenza n. 3710, depositata il 16.05.2014, il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente con compensazione delle spese di lite.

d) Il sig. Sperti ha manifestato il proprio intendimento, ricorrendone i presupposti, di impugnare per revocazione il provvedimento.

\*

Le parti in epigrafe, onde evitare il protrarsi del contenzioso in sede di gravame, si propongono di raggiungere un'intesa che, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, eviti l'instaurazione del giudizio di appello ed ogni altra ipotesi di ulteriore contenzioso, con la rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa esigibile a fronte del rapporto controverso.

In particolare, il dipendente dichiara la propria disponibilità a rinunciare a quanto innanzi dietro il pagamento dell'importo di € 1.000,00 oltre cap ed iva e detrazione per r.a. per contributo spese legali dovute all'avv. Everardo Zilio.

L'Amat S.p.A., dal suo canto, è propensa ad aderire a tale ipotesi conciliativa tenuto conto che:

- \* la rinuncia all'impugnazione del dipendente la esenterebbe da qualsiasi alea connessa al contenzioso;

- \* il corrispettivo eventualmente maturabile a beneficio del proprio difensore - in caso di prolungamento, a qualunque titolo, del contenzioso - risulterebbe inevitabilmente più oneroso rispetto all'ammontare richiesto, in via transattiva, per scongiurarlo ed al rischio di ulteriore compensazione, anche in caso di esito vittorioso, delle spese di giudizio.

Tale intesa viene formalizzata con il presente atto, alle seguenti

#### CONDIZIONI

1. La premessa ha valore di patto;
2. il sig. Massimo Sperti dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad impugnare la sentenza indicata al punto sub C della Premessa; al contempo chiede che l'Amat corrisponda l'importo onnicomprensivo di € 1.000,00 oltre cap ed iva e detratta la ritenuta di acconto, in diretto favore dell'avv. Everardo Zilio (IBAN IT05R0538515802000000124950), entro 30 gg. dall'invio della fattura del professionista nei confronti dell'Amat spa;
3. l'Amat S.p.A. accetta la rinuncia del dipendente e, per converso, si impegna a corrispondere l'importo indicato sub 2, nei termini e con le modalità infra precisate, in favore dell'avv. Everardo Zilio.
4. Con la sottoscrizione del presente atto, ed a seguito del pagamento dell'importo suindicato, le parti dichiarano sin d'ora di aver transattivamente definito i reciproci rapporti rivenienti dal contenzioso di cui al punto sub a) della premessa, senza aver null'altro a pretendere, a qualsiasi altro titolo e/o ragione, a fronte del contenzioso definito con il presente atto.
5. I rispettivi legali sottoscrivono l'atto per autentica e per rinuncia alla solidarietà professionale.

Taranto, lì 19 giugno 2015

Letto, confermato e sottoscritto.

Sig. Massimo Sperti



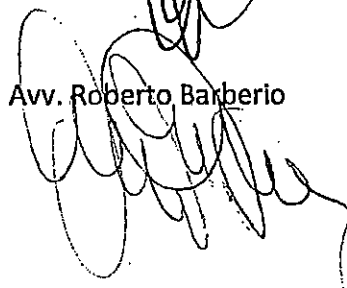
Avv. Everardo Zilio



AMAT SPA  
Il Presidente

Dott. Francesco Walter Poggi

Avv. Roberto Barberio



## ATTO DI TRANSAZIONE

Il sig. Raffaele DI GIORGIO (C.F. DGRRFL72M17L049Y), nato a Taranto il 18.08.1972, assistito dall'avv. Everardo Zilio (C.F. ZLIVRD71S01L049W), con studio in Taranto alla Via Minniti n. 64 (fax 099.7329959 - pec: avv.everardozilio@pec.it);

dipendente

E

~~l'AMAT S.p.A. (P.I. 00146330733), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. dott. Francesco Walter Poggi, assistita dall'avv. Roberto Barberio (C.F. BRBRRT43H20C211X), con studio in Taranto al Corso Italia n. 254.~~

azienda

### Premesso che

a) Con ricorso ex art. 414 cpc del 9.03.2009 (RG 7182/2009) ritualmente notificato, il sig. Di Giorgio, dipendente Amat spa, all'epoca della proposizione del ricorso in possesso della qualifica di Operatore di esercizio, ha adito il G.L. del Tribunale di Taranto per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) *accertare e dichiarare, la nullità del c.f.l. intercorso tra DIGIORGIO Raffaele e l'AMAT spa, dal 22.09.2000 al 23.09.2002; per l'effetto:*
  - 2) *dichiarare la conversione del c.f.l. in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 23.09.2000;*
  - 3) *e condannare l'AMAT spa al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive dovute per l'effettiva qualifica di lavoro prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.*
  - 4) *Accertare e dichiarare che il ricorrente, dal giorno della sua assunzione e , senza soluzione di continuità, sino all'attualità, è stato illegittimamente adibito alle mansioni di agente unico, in assenza di una disciplina contrattuale nazionale e/o aziendale applicabile per calcolare l'equa e proporzionata retribuzione di tali mansioni; per l'effetto:*
  - 5) *Integrare la parte mancante della contrattazione aziendale applicabile al caso di specie, dichiarando applicabile al ricorrente, con decorrenza dalla data di assunzione, la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico, riconosciuta ai conducenti di linea e in servizio al 27.03.1997;*
  - 6) *in subordine e/o in alternativa, dichiarare discriminatorio il mancato riconoscimento in favore del ricorrente dell'indennità di agente unico e rimuovere tale discriminazione dichiarando applicabile, con decorrenza dalla data di assunzione, anche al ricorrente la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico;*
  - 7) *dichiarare altresì il diritto del ricorrente di mantenere l'indennità di agente unico anche dopo l'applicazione del CCNL del 27.11.2000, poiché trattamento retributivo di migliore favore e, quindi, acquisito; per l'effetto:*
  - 8) *condannare l'Amat spa al pagamento dell'indennità di agente unico, calcolata sulla base dei contratti aziendali o nell'importo orario che sarà ritenuto equo, a decorrere dalla data di assunzione sino all'attualità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;*
  - 9) *conseguentemente, previo ricalcolo dei benefici economici retributivi dell'Accordo aziendale per i cicli di rotazione grafica a 17 settimane, condannare l'AMAT spa al pagamento delle differenze retributive dovute come maggiorazione per il lavoro straordinario.*
  - 10) *Condannare la società convenuta alla regolarizzazione dell'anzianità di servizio e contributiva del ricorrente anche presso gli enti previdenziali e assicurativi.*
- Spese e competenze di lite come per legge.*

b) L'Amat S.p.A, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 13.11.2009 ha contestato le avverse ragioni, chiedendo il rigetto della domanda con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

c) Con sentenza n. 4493 depositata il 20.06.2014, il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente con compensazione delle spese di lite.

d) Il sig. Di Giorgio ha manifestato il proprio intendimento di proporre appello avverso la predetta sentenza e/o, ricorrendone i presupposti, di impugnare per revocazione il provvedimento.

\*

Le parti in epigrafe, onde evitare il protrarsi del contenzioso in sede di gravame, si propongono di raggiungere un'intesa che, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, eviti l'instaurazione del giudizio di appello ed ogni altra ipotesi di ulteriore contenzioso, con la rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa esigibile a fronte del rapporto controverso.

In particolare, il dipendente dichiara la propria disponibilità a rinunciare a quanto innanzi dietro il pagamento dell'importo di € 1.000,00, oltre cap ed iva e detrazione per r.a. per contributo spese legali dovute all'avv. Everardo Zilio.

L'Amat S.p.A., dal suo canto, è propensa ad aderire a tale ipotesi conciliativa tenuto conto che:

- \* la rinuncia all'impugnazione del dipendente la esenterebbe da qualsiasi alea connessa al contenzioso;
- \* il corrispettivo eventualmente maturabile a beneficio del proprio difensore - in caso di prolungamento, a qualunque titolo, del contenzioso - risulterebbe inevitabilmente più oneroso rispetto all'ammontare richiesto, in via transattiva, per scongiurarlo ed al rischio di ulteriore compensazione, anche in caso di esito vittorioso, delle spese di giudizio.

Tale intesa viene formalizzata con il presente atto, alle seguenti

#### CONDIZIONI

1. La premessa ha valore di patto;
2. il sig. Raffaele Di Giorgio dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad impugnare la sentenza indicata al punto sub C della Premessa; al contempo chiede che l'Amat corrisponda l'importo omnicomprensivo di € 1.000,00, oltre cap ed iva e detratta la ritenuta di acconto, in diretto favore dell'avv. Everardo Zilio (IBAN IT05R0538515802000000124950), entro 30 gg. dall'invio della fattura del professionista nei confronti dell'Amat spa;
3. l'Amat S.p.A accetta la rinuncia del dipendente e, per converso, si impegna a corrispondere l'importo indicato sub 2, nei termini e con le modalità infra precisate, in favore dell'avv. Everardo Zilio.
4. con la sottoscrizione del presente atto, ed a seguito del pagamento dell'importo suindicato, le parti dichiarano sin d'ora di aver transattivamente definito i reciproci rapporti rivenienti dal contenzioso di cui al punto sub a) della premessa, senza aver null'altro a pretendere, a qualsiasi altro titolo e/o ragione, a fronte del contenzioso definito con il presente atto.
5. I rispettivi legali sottoscrivono l'atto per autentica e per rinuncia alla solidarietà professionale.

Taranto, lì 19 giugno 2015

Letto, confermato e sottoscritto.

Sig. Raffaele Di Giorgio

Avv. Everardo Zilio

AMAT SPA  
Il Presidente

Dott. Francesco Walter Poggi

Avv. Roberto Barberio

Studio Legale Zilio  
Avv. Everardo J. Zilio  
Via Minniti, 64 - 74121 TARANTO  
Tel. e fax 0997329959 - cell. 3389037322  
Email: avv.everardozilio@oravta.it

08 LUG. 2015

Taranto, 1° luglio 2015

Spett.le  
A.M.A.T. S.P.A.  
Via Cesare Battisti, 657  
74122 Taranto

Cod.Fisc. 00146330733  
P.I. 00146330733

Fattura n. 32/2015

Pratica: DI GIORGIO RAFFAELE/AMAT SPA

Oggetto: CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.  
Lavoro dipendente da privato - nullità contratto a termine e di formazione e lavoro  
Transazione stragiudiziale

|                      |   |                 |   |
|----------------------|---|-----------------|---|
| Onorari              | : | 1.000,00        | + |
| C.P.A. (4%)          | : | 40,00           | + |
| <b>IMPONIBILE</b>    | : | <b>1.040,00</b> | = |
| I.V.A. (22%)         | : | 228,80          | + |
| <b>TOTALE</b>        | : | <b>1.268,80</b> | = |
| Rit. d'acconto (20%) | : | 200,00          | - |
| <b>NETTO</b>         | : | <b>1.068,80</b> | = |

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 1951  
DATA DI REGISTR. - 9 LUG. 2015

Stampa per la mobilità nell'area di lavoro

Prot. n. 12692

del 03 LUG. 2015

|     |                               |                          |
|-----|-------------------------------|--------------------------|
| AD  | Amm.re Delegato               | <input type="checkbox"/> |
| DG  | Direttore Generale            | <input type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo      | <input type="checkbox"/> |
| DT  | Direttore Tecnico             | <input type="checkbox"/> |
| JAP | Appalti / Contratti           | <input type="checkbox"/> |
| ICM | Commerciale / Marketing       | <input type="checkbox"/> |
| ICB | Contabilità Bilancio          | <input type="checkbox"/> |
| IES | Esercizio / Sosta             | <input type="checkbox"/> |
| IS  | Informatica / Statistica      | <input type="checkbox"/> |
| INT | Manutenzione / Tecnica        | <input type="checkbox"/> |
| URU | Risorse Umane                 | <input type="checkbox"/> |
| US  | Azienda Gen. P.P.R.R. SiniSTR | <input type="checkbox"/> |
| RGS | Ufficio Ragioneria            | <input type="checkbox"/> |
| SP  | Staff Qualità                 | <input type="checkbox"/> |

P. IVA: 02742170737  
C. Fisc: ZLIVRD71S01L049W  
IBAN: IT05R0538515802000000124950

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

**IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**  
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**  
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

**PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO n° 42 del 19/06/2015**

Determina n° 42 /2015

del 19/06/2015

**OGGETTO DELLA PROPOSTA**

**Controversie lavoratori Di Ponzio Cataldo, Di Giorgio Raffaele e Sperti Massimo c/o AMAT SpA (nullità contratto di formazione e lavoro e riconoscimento agente unico): determinazioni**

**Ufficio proponente: AREA PERSONALE E RETRIBUZIONI**

- ALLEGATO 1 - nota del 24 novembre 2014, a firma dei ricorrenti Di Ponzio Cataldo, Di Giorgio Raffaele e Sperti Massimo
- ALLEGATO 2 - mail del 14/05/2015 dello studio Barberio
- ALLEGATO 3 - mail del 19/06/2015 dello studio Barberio

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo e con il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- Con ricorsi ex art. 414 c.p.c., tutti notificati nel corso del 2009, gli agenti Di Ponzio Cataldo, Di Giorgio Raffaele e Sperti Massimo (all'atto della proposizione del ricorso in possesso del profilo professionale originario di Operatore di esercizio), tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Everardo Zilio, hanno adito il Giudice del Lavoro per far accertare e dichiarare la nullità del proprio contratto di formazione e lavoro, stipulato nel corso del 2000, e, per l'effetto, condannare l'AMA al pagamento delle relative differenze retributive ed alla regolarizzazione della loro anzianità di servizio e contributiva presso gli enti previdenziali ed assicurativi. I ricorrenti hanno chiesto, altresì, il riconoscimento dell'agente unico, anche dopo l'applicazione del CCNL del 2000, in quanto trattamento retributivo di miglior favore, e, quindi, per l'effetto, la condanna dell'AMAT al pagamento della relativa indennità economica, dalla data di assunzione fino all'attualità, oltre i crediti accessori dovuti per legge;
- l'AMAT, costituitasi in giudizio per il tramite del legale officiato, Avvocato Roberto Barberio, ha chiesto il rigetto delle domande, con condanna al pagamento delle spese di giudizio;
- con sentenze depositate nel corso del 2014, il Tribunale di Taranto ha rigettato i ricorsi promossi dai dipendenti in questione, con compensazione delle spese di lite;
- con nota del 24/11/2014 (vedi **Ail. 1**) i ricorrenti (i quali a seguito di partecipazione a selezione interna hanno acquisito il nuovo profilo professionale, rispettivamente, di Coordinatore di Esercizio, il dipendente Di Giorgio Raffaele, e di Addetto all'esercizio i dipendenti Di Ponzio Cataldo e Sperti Massimo) hanno manifestato il proprio intendimento di definire la questione in via bonaria, con rinuncia alla proposizione dell'appello ed alle domande azionate in primo grado, previo riconoscimento di un contributo forfetario per spese legali;
- la richiesta di definire in via transattiva le controversie è stata riproposta dal legale dei ricorrenti in data 14/05/2015 (vedi all'uopo mail del 14/05/2015, con cui il legale aziendale, Avvocato Barberio, ha trasmesso la nota riservata dell'Avvocato Zilio, **Ail. 2**)

**TANTO PREMESSO:**

- Sentito in merito il legale aziendale incaricato, tenuto conto, altresì, del fatto che, a seguito dell'avanzamento di carriera, i dipendenti sono soggetti ad un maggior vincolo fiduciario con l'Azienda, al fine di evitare il protrarsi del contenzioso in fase di gravame, si propone di raggiungere con gli stessi un'intesa che, senza il riconoscimento delle avverse pretese, eviti l'instaurazione del giudizio in appello ed ogni altra ipotesi di ulteriore contenzioso, con la rinuncia degli stessi a qualsiasi ulteriore pretesa esigibile la fronte del rapporto controverso, dietro riconoscimento di un pagamento di € 1.000,00, oltre IVA e Cap e detrazione per r.a., per ciascun ricorrente, a titolo di contributo per spese legali, come previsto nelle ipotesi di transazioni predisposte dal legale aziendale (vedi, all'uopo, mail del 19/06/2015, All. 3).

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE

**L'AMMINISTRATORE DELEGATO**

- vista la proposta che precede;
- esaminati gli atti;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

**D E T E R M I N A**

- a. di prendere atto di quanto in premessa ed autorizzare la definizione transattiva delle controversie in oggetto con i dipendenti Di Ponzio Cataldo, Di Giorgio Raffaele e Spert Massimo, alle condizioni tutte contenute nelle allegate proposte transattive, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b. di autorizzare, a seguito della avvenuta sottoscrizione delle transazioni, il pagamento, a favore dell'Avvocato Everardo Zilio, della somma di € 1.000,00, oltre IVA e Cap e detrazione per r.a., per ciascun ricorrente, a titolo di contributo per spese legali;
- c. di dare mandato alla Direzione aziendale di procedere a tutti gli adempimenti successivi.

**L'AMMINISTRATORE DELEGATO**

**( Dott. Francesco Walter Poggi )**

## ATTO DI TRANSAZIONE

Il sig. **Raffaele DI GIORGIO** (C.F. DGRRL72M17L049Y), nato a Taranto il 18.08.1972, assistito dall'avv. Everardo Zilio (C.F. ZLIVRD71S01L049W), con studio in Taranto alla Via Minniti n. 64 (fax 099.7329959 - pec: avv.everardozilio@pec.it);

*dipendente*

**E**

**L'AMAT S.p.A.** (P.I. 00146330733), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. dott. Francesco Walter Poggi, assistita dall'avv. Roberto Barberio (C.F. BRBRRT43H20C211X), con studio in Taranto al Corso Italia n. 254.

*azienda*

### Premesso che

a) Con ricorso ex art. 414 cpc del 9.03.2009 (RG 7182/2009) ritualmente notificato, il sig. Di Giorgio, dipendente Amat spa, all'epoca della proposizione del ricorso in possesso della qualifica di Operatore di esercizio, ha adito il G.L. del Tribunale di Taranto per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

1) *accertare e dichiarare, la nullità del c.f.i. Intercorso tra DIGIORGIO Raffaele e l'AMAT spa, dal 22.09.2000 al 23.09.2002; per l'effetto:*

2) *dichiarare la conversione del c.f.i. in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 23.09.2000;*

3) *e condannare l'AMAT spa al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive dovute per l'effettiva qualifica di lavoro prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.*

4) *Accertare e dichiarare che il ricorrente, dal giorno della sua assunzione e, senza soluzione di continuità, sino all'attualità, è stato illegittimamente adibito alle mansioni di agente unico, in assenza di una disciplina contrattuale nazionale e/o aziendale applicabile per calcolare l'equa e proporzionata retribuzione di tali mansioni; per l'effetto:*

5) *Integrare la parte mancante della contrattazione aziendale applicabile al caso di specie, dichiarando applicabile al ricorrente, con decorrenza dalla data di assunzione, la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico, riconosciuta ai conducenti di linea e in servizio al 27.03.1997;*

6) *In subordine e/o in alternativa, dichiarare discriminatorio il mancato riconoscimento in favore del ricorrente dell'indennità di agente unico e rimuovere tale discriminazione dichiarando applicabile, con decorrenza dalla data di assunzione, anche al ricorrente la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico;*

7) *dichiarare altresì il diritto del ricorrente di mantenere l'indennità di agente unico anche dopo l'applicazione del CCNL del 27.11.2000, poiché trattamento retributivo di migliore favore e, quindi, acquisito; per l'effetto:*

8) *condannare l'Amat spa al pagamento dell'indennità di agente unico, calcolata sulla base dei contratti aziendali o nell'importo orario che sarà ritenuto equo, a decorrere dalla data di assunzione sino all'attualità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;*

9) *conseguentemente, previo ricalcolo dei benefici economici retributivi dell'Accordo aziendale per i cicli di rotazione grafica a 17 settimane, condannare l'AMAT spa al pagamento delle differenze retributive dovute come maggiorazione per il lavoro straordinario.*

10) *Condannare la società convenuta alla regolarizzazione dell'anzianità di servizio e contributiva del ricorrente anche presso gli enti previdenziali e assicurativi.*

*Spese e competenze di lite come per legge.*

b) L'Amat S.p.A, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 13.11.2009 ha contestato le avverse ragioni, chiedendo il rigetto della domanda con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

c) Con sentenza n. 4493 depositata il 20.06.2014, il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente con compensazione delle spese di lite.

d) Il sig. Di Giorgio ha manifestato il proprio intendimento di proporre appello avverso la predetta sentenza e/o, ricorrendone i presupposti, di impugnare per revocazione il provvedimento.

\*

Le parti in epigrafe, onde evitare il protrarsi del contenzioso in sede di gravame, si propongono di raggiungere un'intesa che, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, eviti l'instaurazione del giudizio di appello ed ogni altra ipotesi di ulteriore contenzioso, con la rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa esigibile a fronte del rapporto controverso.

In particolare, il dipendente dichiara la propria disponibilità a rinunciare a quanto innanzi dietro il pagamento dell'importo di € 1.000,00, oltre cap ed iva e detrazione per r.a. per contributo spese legali dovute all'avv. Everardo Zilio.

L'Amat S.p.A., dal suo canto, è propensa ad aderire a tale ipotesi conciliativa tenuto conto che:

- \* la rinuncia all'impugnazione del dipendente la esenterebbe da qualsiasi alea connessa al contenzioso;

- \* il corrispettivo eventualmente maturabile a beneficio del proprio difensore - in caso di prolungamento, a qualunque titolo, del contenzioso - risulterebbe inevitabilmente più oneroso rispetto all'ammontare richiesto, in via transattiva, per scongiurarlo ed al rischio di ulteriore compensazione, anche in caso di esito vittorioso, delle spese di giudizio.

Tale intesa viene formalizzata con il presente atto, alle seguenti

#### CONDIZIONI

1. La premessa ha valore di patto;
2. il sig. Raffaele Di Giorgio dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad impugnare la sentenza indicata al punto sub C della Premessa; al contempo chiede che l'Amat corrisponda l'importo onnicomprensivo di € 1.000,00, oltre cap ed iva e detratta la ritenuta di acconto, in diretto favore dell'avv. Everardo Zilio (IBAN IT05R0538515802000000124950), entro 30 gg. dall'invio della fattura del professionista nei confronti dell'Amat spa;
3. l'Amat S.p.A accetta la rinuncia del dipendente e, per converso, si impegna a corrispondere l'importo indicato sub 2, nei termini e con le modalità infra precisate, in favore dell'avv. Everardo Zilio.
4. con la sottoscrizione del presente atto, ed a seguito del pagamento dell'importo suindicato, le parti dichiarano sin d'ora di aver transattivamente definito i reciproci rapporti rivenienti dal contenzioso di cui al punto sub a) della premessa, senza aver null'altro a pretendere, a qualsiasi altro titolo e/o ragione, a fronte del contenzioso definito con il presente atto.
5. I rispettivi legali sottoscrivono l'atto per autentica e per rinuncia alla solidarietà professionale.

Taranto, lì 19 giugno 2015

Letto, confermato e sottoscritto.

Sig. Raffaele Di Giorgio

Avv. Everardo Zilio

AMAT SPA  
Il Presidente

Dott. Francesco Walter Poggi

Avv. Roberto Barberio

MINNITI 09/07/15

1418  
22/7/15

Studio Legale Zilio  
Avv. Everardo J. Zilio  
Via Minniti, 64 - 74121 TARANTO  
Tel. e fax 0997329959 - cell. 3389037322  
Email: avv.everardozilio@oravta.it

08 LUG. 2015

Taranto, 1° luglio 2015

Spett.le  
A.M.A.T. S.P.A.  
Via Cesare Battisti, 657  
74122 Taranto

Cod. Fisc. 00146330733  
P.I. 00146330733

Fattura n. 31/2015

Pratica: DI PONZIO CATALDO/AMAT SPA

Oggetto: CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.  
Lavoro dipendente da privato - nullità contratto a termine e di formazione e lavoro  
Transazione stragiudiziale

|                      |   |                 |   |
|----------------------|---|-----------------|---|
| Onorari              | : | 1.000,00        | + |
| C.P.A. (4%)          | : | 40,00           | + |
| <b>IMPONIBILE</b>    | : | <b>1.040,00</b> | = |
| I.V.A. (22%)         | : | 228,80          | + |
| <b>TOTALE</b>        | : | <b>1.268,80</b> | = |
| Rit. d'acconto (20%) | : | 200,00          | - |
| <b>NETTO</b>         | : | <b>1.068,80</b> | = |

~~AMAT~~  
Praticante per la mobilità nell'area di Taranto

Prat. n. 12693  
del 03 LUG. 2015

|     |                                  |                          |
|-----|----------------------------------|--------------------------|
| AD  | Amministratore Delegato          | <input type="checkbox"/> |
| DG  | Direttore Generale               | <input type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo         | <input type="checkbox"/> |
| DT  | Direttore Tecnico                | <input type="checkbox"/> |
| UAP | Appalti / Contratti              | <input type="checkbox"/> |
| UCM | Commerciale / Marketing          | <input type="checkbox"/> |
| UCB | Contabilità Bilancio             | <input type="checkbox"/> |
| UES | Esercizio / Sosta                | <input type="checkbox"/> |
| UIS | Informatica / Statistica         | <input type="checkbox"/> |
| UTM | Manutenzione / Tecnica           | <input type="checkbox"/> |
| URU | Risorse Umane                    | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Amministratore P.F.R.R. SINISTRA | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria               | <input type="checkbox"/> |
| STQ | Staff Qualità                    | <input type="checkbox"/> |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| N. RIC. ....                          | N. IVA <u>1952</u> |
| DATA DI REGISTR. - <u>9 LUG. 2015</u> |                    |

P. IVA: 02742170737  
C. Fisc: ZLIVRD71S01L049W  
IBAN: IT05R0538515802000000124950

**Dott.ssa Fabiola Menenti**

Da: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>  
Inviato: venerdì 3 luglio 2015 12.41  
A: Maria Fabiola Menenti  
Oggetto: Fwd: transazioni Digiorgio, Di Ponzio, Sperti  
Allegati: transazioni.pdf; fatture avv. zilio.pdf

07 LUG. 2015

----- Messaggio inoltrato -----

Da: **Marco Barberio** <marcobarberio77@gmail.com>  
Date: 3 luglio 2015 10:21  
Oggetto: transazioni Digiorgio, Di Ponzio, Sperti  
A: "Dott.ssa Fabiola Menenti" <menenti@amat.ta.it>

Allego:

- 1) copia delle transazioni comprensive di tutte le sottoscrizioni;
- 2) n. 3 fatture dell'avv. Zilio.

Cordiali saluti  
Marco Barberio

Il giorno 19 giugno 2015 12:59, Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com> ha scritto:  
Allego il testo delle transazioni in oggetto, comprensivo dell'indicazione dell'TBAN dell'avv. Zilio.  
Cordiali saluti  
Marco Barberio

*Amat*  
Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 12680  
del 03 LUG. 2015

|     |                          |                                     |
|-----|--------------------------|-------------------------------------|
| AD  | Amministratore Delegato  | <input type="checkbox"/>            |
| DG  | Direttore Generale       | <input type="checkbox"/>            |
| DA  | Direttore Amministrativo | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DT  | Direttore Tecnico        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| UAP | Appalti / Contratti      | <input type="checkbox"/>            |
| UCM | Commerciale / Marketing  | <input type="checkbox"/>            |
| UCB | Contabilità Bilancio     | <input type="checkbox"/>            |
| UES | Esercizio / Sosta        | <input type="checkbox"/>            |
| UIS | Informatica / Statistica | <input type="checkbox"/>            |
| UIT | Informazione / Tecnica   | <input type="checkbox"/>            |
| URS | Risorse Umane            | <input type="checkbox"/>            |
| URS | Ass. Gen. PRR SINISTRA   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| URS | Ufficio Ragioneria       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| URS | Serv. Qualità            | <input checked="" type="checkbox"/> |

## ATTO DI TRANSAZIONE

Il sig. Cataldo DI PONZIO (C.F. DPNCLD75B01L049G), nato a Taranto il 1°.02.1975, assistito dall'avv. Everardo Zillo (C.F. ZLIVRD71S01L049W), con studio in Taranto alla Via Minniti n. 64 (fax 099.7329959 - pec: avv.everardozillo@pec.it);

*dipendente*

**E**

L'AMAT S.p.A. (P.I. 00146330733), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. dott. Francesco Walter Poggi, assistita dall'avv. Roberto Barberio (C.F. BRBRRT43H20C211X), con studio in Taranto al Corso Italia n. 254.

*azienda*

### Premesso che

a) Con ricorso ex art. 414 cpc del 20.05.2009 (RG 9805/2009) ritualmente notificato, il sig. Di Ponzio, dipendente Amat spa, all'epoca della proposizione del ricorso in possesso della qualifica di Operatore di esercizio, ha adito il G.L. del Tribunale di Taranto per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) *accertare e dichiarare, la nullità del c.f.l. intercorso tra DI PONZIO Cataldo e l'AMAT spa, dal 26.09.2000 al 26.09.2002; per l'effetto:*
  - 2) *dichiarare la conversione del c.f.l. in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 26.09.2000;*
  - 3) *e condannare l'AMAT spa al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive dovute per l'effettiva qualifica di lavoro prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.*
  - 4) *Accertare e dichiarare che il ricorrente, dal giorno della sua assunzione e , senza soluzione di continuità, sino all'attualità, è stato illegittimamente adibito alle mansioni di agente unico, in assenza di una disciplina contrattuale nazionale e/o aziendale applicabile per calcolare l'equa e proporzionata retribuzione di tali mansioni; per l'effetto:*
  - 5) *integrare la parte mancante della contrattazione aziendale applicabile al caso di specie, dichiarando applicabile al ricorrente, con decorrenza dalla data di assunzione, la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico, riconosciuta ai conducenti di linea e in servizio al 27.03.1997;*
  - 6) *in subordine e/o in alternativa, dichiarare discriminatorio il mancato riconoscimento in favore del ricorrente dell'indennità di agente unico e rimuovere tale discriminazione dichiarando applicabile, con decorrenza dalla data di assunzione, anche al ricorrente la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico;*
  - 7) *dichiarare altresì il diritto del ricorrente di mantenere l'indennità di agente unico anche dopo l'applicazione del CCNL del 27.11.2000, poiché trattamento retributivo di migliore favore e, quindi, acquisito; per l'effetto:*
  - 8) *condannare l'Amat spa al pagamento dell'indennità di agente unico, calcolata sulla base dei contratti aziendali o nell'importo orario che sarà ritenuto equo, a decorrere dalla data di assunzione sino all'attualità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;*
  - 9) *conseguentemente, previo ricalcolo del benefici economici retributivi dell'Accordo aziendale per i cicli di rotazione grafica a 17 settimane, condannare l'AMAT spa al pagamento delle differenze retributive dovute come maggiorazione per il lavoro straordinario.*
  - 10) *Condannare la società convenuta alla regolarizzazione dell'anzianità di servizio e contributiva del ricorrente anche presso gli enti previdenziali e assicurativi.*
- Spese e competenze di lite come per legge.*

b) L'Amat S.p.A., costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 30.12.2009, ha contestato le avverse ragioni, chiedendo il rigetto della domanda con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

c) Con sentenza n. 6295, depositata il 28.10.2014, il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente con compensazione delle spese di lite.

d) Il sig. Di Ponzio ha manifestato il proprio intendimento di proporre appello avverso la predetta sentenza e/o, ricorrendone i presupposti, di impugnare per revocazione il provvedimento.

\*

Le parti in epigrafe, onde evitare il protrarsi del contenzioso in sede di gravame, si propongono di raggiungere un'intesa che, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, eviti l'instaurazione del giudizio di appello ed ogni altra ipotesi di ulteriore contenzioso, con la rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa esigibile a fronte del rapporto controverso.

In particolare, il dipendente dichiara la propria disponibilità a rinunciare a quanto innanzi dietro il pagamento dell'importo di € 1.000,00 oltre cap ed iva e detrazione per r.a. per contributo spese legali dovute all'avv. Everardo Zilio.

L'Amat S.p.A., dal suo canto, è propensa ad aderire a tale ipotesi conciliativa tenuto conto che:

- \* la rinuncia all'impugnazione del dipendente la esenterebbe da qualsiasi alea connessa al contenzioso;

- \* il corrispettivo eventualmente maturabile a beneficio del proprio difensore - in caso di prolungamento, a qualunque titolo, del contenzioso - risulterebbe inevitabilmente più oneroso rispetto all'ammontare richiesto, in via transattiva, per scongiurarlo ed al rischio di ulteriore compensazione, anche in caso di esito vittorioso, delle spese di giudizio.

Tale intesa viene formalizzata con il presente atto, alle seguenti

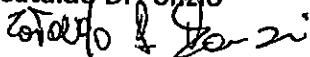
#### CONDIZIONI

1. La premessa ha valore di patto;
2. il sig. Cataldo Di Ponzio dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad impugnare la sentenza indicata al punto sub C della Premessa; al contempo chiede che l'Amat corrisponda l'importo omnicomprendivo di € 1.000,00, oltre cap ed iva e detratta la ritenuta di acconto, in diretto favore dell'avv. Everardo Zilio (IBAN IT05R0538515802000000124950), entro 30 gg. dall'invio della fattura del professionista nei confronti dell'Amat spa;
3. l'Amat S.p.A. accetta la rinuncia del dipendente e, per converso, si impegna a corrispondere l'importo indicato sub 2, nei termini e con le modalità infra precisate, in favore dell'avv. Everardo Zilio.
4. con la sottoscrizione del presente atto, ed a seguito del pagamento dell'importo suindicato, le parti dichiarano sin d'ora di aver transattivamente definito i reciproci rapporti rivenienti dal contenzioso di cui al punto sub a) della premessa, senza aver null'altro a pretendere, a qualsiasi altro titolo e/o ragione, a fronte del contenzioso definito con il presente atto.
5. I rispettivi legali sottoscrivono l'atto per autentica e per rinuncia alla solidarietà professionale.

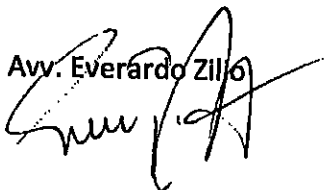
Taranto, lì 19 giugno 2015

Letto, confermato e sottoscritto.

Sig. Cataldo Di Ponzio



Avv. Everardo Zilio

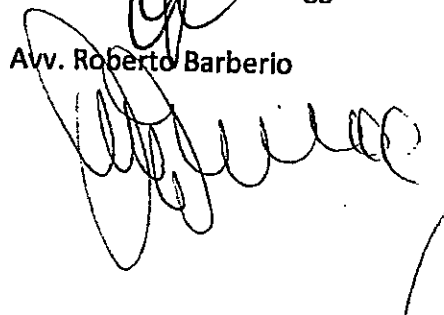


AMAT SPA

Il Presidente

Dott. Francesco Walter Poggi

Avv. Roberto Barberio



## ATTO DI TRANSAZIONE

Il sig. Massimo SPERTI (C.F. SPRMSM70H05L049Z), nato a Taranto il 5.06.1970, assistito dall'avv. Everardo Zilio (C.F. ZLIVRD71S01L049W), con studio in Taranto alla Via Minniti n. 64 (fax 099.7329959 - pec: avv.everardozilio@pec.it);

*dipendente*

**E**

L'AMAT SPA (P.I. 00146330733), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. dott. Francesco Walter Poggi, assistita dall'avv. Roberto Barberio (C.F. BRBRRT43H20C211X), con studio in Taranto al Corso Italia n. 254.

*azienda*

### Premesso che

a) Con ricorso ex art. 414 cpc del 24.03.2009 (RG 7350/2009) ritualmente notificato, il sig. Sperti, dipendente Amat spa, all'epoca della proposizione del ricorso in possesso della qualifica di Operatore di esercizio, ha adito il G.L. del Tribunale di Taranto per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

1) *accertare e dichiarare, la nullità del c.f.l. Intercurso tra SPERTI Massimo e l'AMAT spa, dal 26.09.2000 al 26.09.2002; per l'effetto:*

2) *dichiarare la conversione del c.f.l. in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 26.09.2000;*

3) *e condannare l'AMAT spa al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive dovute per l'effettiva qualifica di lavoro prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.*

4) *Accertare e dichiarare che il ricorrente, dal giorno della sua assunzione e, senza soluzione di continuità, sino all'attualità, è stato illegittimamente adibito alle mansioni di agente unico, in assenza di una disciplina contrattuale nazionale e/o aziendale applicabile per calcolare l'equa e proporzionata retribuzione di tali mansioni; per l'effetto:*

5) *integrare la parte mancante della contrattazione aziendale applicabile al caso di specie, dichiarando applicabile al ricorrente, con decorrenza dalla data di assunzione, la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico, riconosciuta ai conducenti di linea e in servizio al 27.03.1997;*

6) *in subordine e/o in alternativa, dichiarare discriminatorio il mancato riconoscimento in favore del ricorrente dell'indennità di agente unico e rimuovere tale discriminazione dichiarando applicabile, con decorrenza dalla data di assunzione, anche al ricorrente la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico;*

7) *dichiarare altresì il diritto del ricorrente di mantenere l'indennità di agente unico anche dopo l'applicazione del CCNL del 27.11.2000, poiché trattamento retributivo di migliore favore e, quindi, acquisito; per l'effetto:*

8) *condannare l'Amat spa al pagamento dell'indennità di agente unico, calcolata sulla base dei contratti aziendali o nell'importo orario che sarà ritenuto equo, a decorrere dalla data di assunzione sino all'attualità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;*

9) *conseguentemente, previo ricalcolo dei benefici economici retributivi dell'Accordo aziendale per i cicli di rotazione grafica a 17 settimane, condannare l'AMAT spa al pagamento delle differenze retributive dovute come maggiorazione per il lavoro straordinario.*

10) *Condannare la società convenuta alla regolarizzazione dell'anzianità di servizio e contributiva del ricorrente anche presso gli enti previdenziali e assicurativi.*

*Spese e competenze di lite come per legge.*

b) L'Amat S.p.A., costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 25.11.2009, ha contestato le avverse ragioni, chiedendo il rigetto della domanda con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

c) Con sentenza n. 3710, depositata il 16.05.2014, il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente con compensazione delle spese di lite.

d) Il sig. Sperti ha manifestato il proprio intendimento, ricorrendone i presupposti, di impugnare per revocazione il provvedimento.

\*

Le parti in epigrafe, onde evitare il protrarsi del contenzioso in sede di gravame, si propongono di raggiungere un'intesa che, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, eviti l'instaurazione del giudizio di appello ed ogni altra ipotesi di ulteriore contenzioso, con la rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa esigibile a fronte del rapporto controverso.

In particolare, il dipendente dichiara la propria disponibilità a rinunciare a quanto innanzi dietro il pagamento dell'importo di € 1.000,00 oltre cap ed iva e detrazione per r.a. per contributo spese legali dovute all'avv. Everardo Zilio.

L'Amat S.p.A., dal suo canto, è propensa ad aderire a tale ipotesi conciliativa tenuto conto che:

- \* la rinuncia all'impugnazione del dipendente la esenterebbe da qualsiasi alea connessa al contenzioso;

- \* il corrispettivo eventualmente maturabile a beneficio del proprio difensore - in caso di prolungamento, a qualunque titolo, del contenzioso - risulterebbe inevitabilmente più oneroso rispetto all'ammontare richiesto, in via transattiva, per scongiurarlo ed al rischio di ulteriore compensazione, anche in caso di esito vittorioso, delle spese di giudizio.

Tale intesa viene formalizzata con il presente atto, alle seguenti

#### CONDIZIONI

1. La premessa ha valore di patto;
2. il sig. Massimo Sperti dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad impugnare la sentenza indicata al punto sub C della Premessa; al contempo chiede che l'Amat corrisponda l'importo onnicomprensivo di € 1.000,00 oltre cap ed iva e detratta la ritenuta di acconto, in diretto favore dell'avv. Everardo Zilio (IBAN IT05R0538515802000000124950), entro 30 gg. dall'invio della fattura del professionista nei confronti dell'Amat spa;
3. l'Amat S.p.A. accetta la rinuncia del dipendente e, per converso, si impegna a corrispondere l'importo indicato sub 2, nei termini e con le modalità infra precisate, in favore dell'avv. Everardo Zilio.
4. Con la sottoscrizione del presente atto, ed a seguito del pagamento dell'importo suindicato, le parti dichiarano sin d'ora di aver transattivamente definito i reciproci rapporti rivenienti dal contenzioso di cui al punto sub a) della premessa, senza aver null'altro a pretendere, a qualsiasi altro titolo e/o ragione, a fronte del contenzioso definito con il presente atto.
5. I rispettivi legali sottoscrivono l'atto per autentica e per rinuncia alla solidarietà professionale.

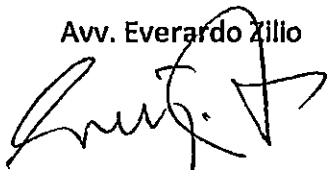
Taranto, lì 19 giugno 2015

Letto, confermato e sottoscritto.

Sig. Massimo Sperti



Avv. Everardo Zilio

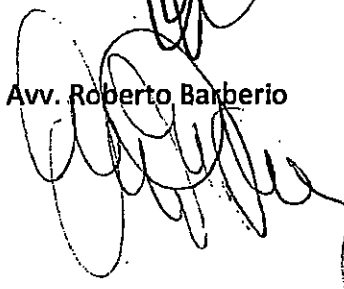


AMAT SPA

Il Presidente

Dott. Francesco Walter Poggi

Avv. Roberto Barberio



## ATTO DI TRANSAZIONE

Il sig. Raffaele DI GIORGIO (C.F. DGRRFL72M17L049Y), nato a Taranto il 18.08.1972, assistito dall'avv. Everardo Zilio (C.F. ZLIVRD71S01L049W), con studio in Taranto alla Via Minniti n. 64 (fax 099.7329959 - pec: avv.everardozilio@pec.it);

*dipendente*

**E**

l'AMAT S.p.A. (P.I. 00146330733), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. dott. Francesco Walter Poggi, assistita dall'avv. Roberto Barberio (C.F. BRBRRT43H20C211X), con studio in Taranto al Corso Italia n. 254.

*azienda*

### Premesso che

a) Con ricorso ex art. 414 cpc del 9.03.2009 (RG 7182/2009) ritualmente notificato, il sig. Di Giorgio, dipendente Amat spa, all'epoca della proposizione del ricorso in possesso della qualifica di Operatore di esercizio, ha adito il G.L. del Tribunale di Taranto per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

1) *accertare e dichiarare, la nullità del c.f.l. Intercorso tra DIGIORGIO Raffaele e l'AMAT spa, dal 22.09.2000 al 23.09.2002; per l'effetto:*

2) *dichiarare la conversione del c.f.l. in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 23.09.2000;*

3) *e condannare l'AMAT spa al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive dovute per l'effettiva qualifica di lavoro prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.*

4) *Accertare e dichiarare che il ricorrente, dal giorno della sua assunzione e , senza soluzione di continuità, sino all'attualità, è stato illegittimamente adibito alle mansioni di agente unico, in assenza di una disciplina contrattuale nazionale e/o aziendale applicabile per calcolare l'equa e proporzionata retribuzione di tali mansioni; per l'effetto:*

5) *Integrare la parte mancante della contrattazione aziendale applicabile al caso di specie, dichiarando applicabile al ricorrente, con decorrenza dalla data di assunzione, la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico, riconosciuta ai conducenti di linea e in servizio al 27.03.1997;*

6) *In subordine e/o in alternativa, dichiarare discriminatorio il mancato riconoscimento in favore del ricorrente dell'indennità di agente unico e rimuovere tale discriminazione dichiarando applicabile, con decorrenza dalla data di assunzione, anche al ricorrente la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico;*

7) *dichiarare altresì il diritto del ricorrente di mantenere l'indennità di agente unico anche dopo l'applicazione del CCNL del 27.11.2000, poiché trattamento retributivo di migliore favore e, quindi, acquisito; per l'effetto:*

8) *condannare l'Amat spa al pagamento dell'indennità di agente unico, calcolata sulla base dei contratti aziendali o nell'importo orario che sarà ritenuto equo, a decorrere dalla data di assunzione sino all'attualità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;*

9) *conseguentemente, previo ricalcolo dei benefici economici retributivi dell'Accordo aziendale per i cicli di rotazione grafica a 17 settimane, condannare l'AMAT spa al pagamento delle differenze retributive dovute come maggiorazione per il lavoro straordinario.*

10) *Condannare la società convenuta alla regolarizzazione dell'anzianità di servizio e contributiva del ricorrente anche presso gli enti previdenziali e assicurativi.*

*Spese e competenze di lite come per legge.*

b) L'Amat S.p.A, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 13.11.2009 ha contestato le avverse ragioni, chiedendo il rigetto della domanda con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

c) Con sentenza n. 4493 depositata il 20.06.2014, il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente con compensazione delle spese di lite.

d) Il sig. Di Giorgio ha manifestato il proprio intendimento di proporre appello avverso la predetta sentenza e/o, ricorrendone i presupposti, di impugnare per revocazione il provvedimento.

\*

Le parti in epigrafe, onde evitare il protrarsi del contenzioso in sede di gravame, si propongono di raggiungere un'intesa che, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, eviti l'instaurazione del giudizio di appello ed ogni altra ipotesi di ulteriore contenzioso, con la rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa esigibile a fronte del rapporto controverso.

In particolare, il dipendente dichiara la propria disponibilità a rinunciare a quanto innanzi dietro il pagamento dell'importo di € 1.000,00, oltre cap ed iva e detrazione per r.a. per contributo spese legali dovute all'avv. Everardo Zilio.

L'Amat S.p.A., dal suo canto, è propensa ad aderire a tale ipotesi conciliativa tenuto conto che:

- \* la rinuncia all'impugnazione del dipendente la esenterebbe da qualsiasi alea connessa al contenzioso;
- \* il corrispettivo eventualmente maturabile a beneficio del proprio difensore - in caso di prolungamento, a qualunque titolo, del contenzioso - risulterebbe inevitabilmente più oneroso rispetto all'ammontare richiesto, in via transattiva, per scongiurarlo ed al rischio di ulteriore compensazione, anche in caso di esito vittorioso, delle spese di giudizio.

Tale intesa viene formalizzata con il presente atto, alle seguenti

#### CONDIZIONI

1. La premessa ha valore di patto;
2. il sig. Raffaele Di Giorgio dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad impugnare la sentenza indicata al punto sub C della Premessa; al contempo chiede che l'Amat corrisponda l'importo omnicomprensivo di € 1.000,00, oltre cap ed iva e detratta la ritenuta di acconto, in diretto favore dell'avv. Everardo Zilio (IBAN IT05R0538515802000000124950), entro 30 gg. dall'invio della fattura del professionista nei confronti dell'Amat spa;
3. l'Amat S.p.A accetta la rinuncia del dipendente e, per converso, si impegna a corrispondere l'importo indicato sub 2, nei termini e con le modalità infra precisate, in favore dell'avv. Everardo Zilio.
4. con la sottoscrizione del presente atto, ed a seguito del pagamento dell'importo suindicato, le parti dichiarano sin d'ora di aver transattivamente definito i reciproci rapporti rivenienti dal contenzioso di cui al punto sub a) della premessa, senza aver null'altro a pretendere, a qualsiasi altro titolo e/o ragione, a fronte del contenzioso definito con il presente atto.
5. I rispettivi legali sottoscrivono l'atto per autentica e per rinuncia alla solidarietà professionale.

Taranto, lì 19 giugno 2015

Letto, confermato e sottoscritto.

Sig. Raffaele Di Giorgio

Avv. Everardo Zilio

AMAT SPA  
Il Presidente

Dott. Francesco Walter Poggi

Avv. Roberto Barberio

Studio Legale Zilio  
Avv. Everardo J. Zilio  
Via Minniti, 64 - 74121 TARANTO  
Tel. e fax 0997329959 - cell. 3389037322  
Email: avv.everardozilio@oravta.it

08 LUG. 2015

Taranto, 1° luglio 2015

Spett.le  
A.M.A.T. S.P.A.  
Via Cesare Battisti, 657  
74122 Taranto

Cod.Fisc. 00146330733  
P.I. 00146330733

Fattura n. 31/2015

Pratica: DI PONZIO CATALDO/AMAT SPA

Oggetto: CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.  
Lavoro dipendente da privato - nullità contratto a termine e di formazione e lavoro  
Transazione stragiudiziale

|                      |   |                 |   |
|----------------------|---|-----------------|---|
| Onorari              | : | 1.000,00        | + |
| C.P.A. (4%)          | : | 40,00           | + |
| <b>IMPONIBILE</b>    | : | <b>1.040,00</b> | = |
| I.V.A. (22%)         | : | 228,80          | + |
| <b>TOTALE</b>        | : | <b>1.268,80</b> | = |
| Rit. d'acconto (20%) | : | 200,00          | - |
| <b>NETTO</b>         | : | <b>1.068,80</b> | = |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| N. RIC. _____                         | N. IVA <u>1952</u> |
| DATA DI REGISTR. - <u>9 LUG. 2015</u> |                    |

~~Amat~~  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

12693

del

03 LUG. 2015

|     |                                |                          |
|-----|--------------------------------|--------------------------|
| AD  | Amministratore Delegato        | <input type="checkbox"/> |
| DG  | Direttore Generale             | <input type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo       | <input type="checkbox"/> |
| DT  | Direttore Tecnico              | <input type="checkbox"/> |
| APP | Appalti / Contratti            | <input type="checkbox"/> |
| UCM | Commerciale / Marketing        | <input type="checkbox"/> |
| UCB | Circobila Bilancio             | <input type="checkbox"/> |
| UES | Esercizio / Sosta              | <input type="checkbox"/> |
| UG  | Informatica / Statistica       | <input type="checkbox"/> |
| UMT | Manutenzione / Tecnica         | <input type="checkbox"/> |
| URU | Risorse Umane                  | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Azienda Gen. P.F.R.R. SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria             | <input type="checkbox"/> |
| STQ | Staff Qualità                  | <input type="checkbox"/> |

P. IVA: 02742170737  
C. Fisc: ZLIVRD71S01L049W  
IBAN: IT05R0538515802000000124950

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

**IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

vedi allegato transazione e steler

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

Am Del. n. 42/2015

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

10/7/2015

Luh

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

**PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO n° 42 del 19/06/2015**

Determina n° 42 /2015

del 19/06/2015

**OGGETTO DELLA PROPOSTA**

**Controversie lavoratori Di Ponzio Cataldo, Di Giorgio Raffaele e Sperti Massimo c/o AMAT SpA (nullità contratto di formazione e lavoro e riconoscimento agente unico): determinazioni**

**Ufficio proponente: AREA PERSONALE E RETRIBUZIONI**

- ALLEGATO 1 - nota del 24 novembre 2014, a firma dei ricorrenti Di Ponzio Cataldo, Di Giorgio Raffaele e Sperti Massimo
- ALLEGATO 2 - mail del 14/05/2015 dello studio Barberio
- ALLEGATO 3 - mail del 19/06/2015 dello studio Barberio

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo e con il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- Con ricorsi ex art. 414 c.p.c., tutti notificati nel corso del 2009, gli agenti Di Ponzio Cataldo, Di Giorgio Raffaele e Sperti Massimo (all'atto della proposizione del ricorso in possesso del profilo professionale originario di Operatore di esercizio), tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Everardo Zilio, hanno adito il Giudice del Lavoro per far accertare e dichiarare la nullità del proprio contratto di formazione e lavoro, stipulato nel corso del 2000, e, per l'effetto, condannare l'AMA al pagamento delle relative differenze retributive ed alla regolarizzazione della loro anzianità di servizio e contributiva presso gli enti previdenziali ed assicurativi. I ricorrenti hanno chiesto, altresì, il riconoscimento dell'agente unico, anche dopo l'applicazione del CCNL del 2000, in quanto trattamento retributivo di miglior favore, e, quindi, per l'effetto, la condanna dell'AMAT al pagamento della relativa indennità economica, dalla data di assunzione fino all'attualità, oltre i crediti accessori dovuti per legge;
- l'AMAT, costituitasi in giudizio per il tramite del legale officiato, Avvocato Roberto Barberio, ha chiesto il rigetto delle domande, con condanna al pagamento delle spese di giudizio;
- con sentenze depositate nel corso del 2014, il Tribunale di Taranto ha rigettato i ricorsi promossi dai dipendenti in questione, con compensazione delle spese di lite;
- con nota del 24/11/2014 (vedi **AII. 1**) i ricorrenti (i quali a seguito di partecipazione a selezione interna hanno acquisito il nuovo profilo professionale, rispettivamente, di Coordinatore di Esercizio, il dipendente Di Giorgio Raffaele, e di Addetto all'esercizio i dipendenti Di Ponzio Cataldo e Sperti Massimo) hanno manifestato il proprio intendimento di definire la questione in via bonaria, con rinuncia alla proposizione dell'appello ed alle domande azionate in primo grado, previo riconoscimento di un contributo forfetario per spese legali;
- la richiesta di definire in via transattiva le controversie è stata riproposta dal legale dei ricorrenti in data 14/05/2015 (vedi all'uopo mail del 14/05/2015, con cui il legale aziendale, Avvocato Barberio, ha trasmesso la nota riservata dell'Avvocato Zilio, **AII. 2**)

**TANTO PREMESSO:**

- Sentito in merito il legale aziendale incaricato, tenuto conto, altresì, del fatto che, a seguito dell'avanzamento di carriera, i dipendenti sono soggetti ad un maggior vincolo fiduciario con l'Azienda, al fine di evitare il protrarsi del contenzioso in fase di gravame, si propone di raggiungere con gli stessi un'intesa che, senza il riconoscimento delle avverse pretese, eviti l'instaurazione del giudizio in appello ed ogni altra ipotesi di ulteriore contenzioso, con la rinuncia degli stessi a qualsiasi ulteriore pretesa esigibile la fronte del rapporto controverso, dietro riconoscimento di un pagamento di € 1.000,00, oltre IVA e Cap e detrazione per r.a., per ciascun ricorrente, a titolo di contributo per spese legali, come previsto nelle ipotesi di transazioni predisposte dal legale aziendale (vedi, all'uopo, mail del 19/06/2015, Al. 3).

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE

**L'AMMINISTRATORE DELEGATO**

- vista la proposta che precede;
- esaminati gli atti;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

**D E T E R M I N A**

- a. di prendere atto di quanto in premessa ed autorizzare la definizione transattiva delle controversie in oggetto con i dipendenti Di Ponzio Cataldo, Di Giorgio Raffaele e Spert Massimo, alle condizioni tutte contenute nelle allegate proposte transattive, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b. di autorizzare, a seguito della avvenuta sottoscrizione delle transazioni, il pagamento, a favore dell'Avvocato Everardo Zilio, della somma di € 1.000,00, oltre IVA e Cap e detrazione per r.a., per ciascun ricorrente, a titolo di contributo per spese legali;
- c. di dare mandato alla Direzione aziendale di procedere a tutti gli adempimenti successivi.

**L'AMMINISTRATORE DELEGATO**  
**( Dott. Francesco Walter Poggi )**

## ATTO DI TRANSAZIONE

Il sig. Cataldo DI PONZIO (C.F. DPNCLD75B01L049G), nato a Taranto il 1°.02.1975, assistito dall'avv. Everardo Zillo (C.F. ZLIVRD71S01L049W), con studio in Taranto alla Via Minniti n. 64 (fax 099.7329959 - pec: avv.everardozillo@pec.it);

*dipendente*

E

l'AMAT S.p.A. (P.I. 00146330733), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. dott. Francesco Walter Poggi, assistita dall'avv. Roberto Barberio (C.F. BRBRRT43H20C211X), con studio in Taranto al Corso Italia n. 254.

*azienda*

### Premesso che

a) Con ricorso ex art. 414 cpc del 20.05.2009 (RG 9805/2009) ritualmente notificato, il sig. Di Ponzio, dipendente Amat spa, all'epoca della proposizione del ricorso in possesso della qualifica di Operatore di esercizio, ha adito il G.L. del Tribunale di Taranto per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

1) *accertare e dichiarare, la nullità del c.f.l. intercorso tra DI PONZIO Cataldo e l'AMAT spa, dal 26.09.2000 al 26.09.2002; per l'effetto:*

2) *dichiarare la conversione del c.f.l. in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 26.09.2000;*

3) *e condannare l'AMAT spa al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive dovute per l'effettiva qualifica di lavoro prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.*

4) *Accertare e dichiarare che il ricorrente, dal giorno della sua assunzione e, senza soluzione di continuità, sino all'attualità, è stato illegittimamente adibito alle mansioni di agente unico, in assenza di una disciplina contrattuale nazionale e/o aziendale applicabile per calcolare l'equa e proporzionata retribuzione di tali mansioni; per l'effetto:*

5) *Integrare la parte mancante della contrattazione aziendale applicabile al caso di specie, dichiarando applicabile al ricorrente, con decorrenza dalla data di assunzione, la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico, riconosciuta ai conducenti di linea e in servizio al 27.03.1997;*

6) *In subordine e/o in alternativa, dichiarare discriminatorio il mancato riconoscimento in favore del ricorrente dell'indennità di agente unico e rimuovere tale discriminazione dichiarando applicabile, con decorrenza dalla data di assunzione, anche al ricorrente la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico;*

7) *dichiarare altresì il diritto del ricorrente di mantenere l'indennità di agente unico anche dopo l'applicazione del CCNL del 27.11.2000, poiché trattamento retributivo di migliore favore e, quindi, acquisito; per l'effetto:*

8) *condannare l'Amat spa al pagamento dell'indennità di agente unico, calcolata sulla base dei contratti aziendali o nell'importo orario che sarà ritenuto equo, a decorrere dalla data di assunzione sino all'attualità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;*

9) *conseguentemente, previo ricalcolo dei benefici economici retributivi dell'Accordo aziendale per i cicli di rotazione grafica a 17 settimane, condannare l'AMAT spa al pagamento delle differenze retributive dovute come maggiorazione per il lavoro straordinario.*

10) *Condannare la società convenuta alla regolarizzazione dell'anzianità di servizio e contributiva del ricorrente anche presso gli enti previdenziali e assicurativi. Spese e competenze di lite come per legge.*

b) L'Amat S.p.A., costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 30.12.2009, ha contestato le avverse ragioni, chiedendo il rigetto della domanda con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

c) Con sentenza n. 6295, depositata il 28.10.2014, il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente con compensazione delle spese di lite.

d) il sig. Di Ponzio ha manifestato il proprio intendimento di proporre appello avverso la predetta sentenza e/o, ricorrendone i presupposti, di impugnare per revocazione il provvedimento.

\*

Le parti in epigrafe, onde evitare il protrarsi del contenzioso in sede di gravame, si propongono di raggiungere un'intesa che, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, eviti l'instaurazione del giudizio di appello ed ogni altra ipotesi di ulteriore contenzioso, con la rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa esigibile a fronte del rapporto controverso.

In particolare, il dipendente dichiara la propria disponibilità a rinunciare a quanto innanzi dietro il pagamento dell'importo di € 1.000,00 oltre cap ed iva e detrazione per r.a. per contributo spese legali dovute all'avv. Everardo Zilio.

L'Amat S.p.A., dal suo canto, è propensa ad aderire a tale ipotesi conciliativa tenuto conto che:

\* la rinuncia all'impugnazione del dipendente la esenterebbe da qualsiasi alea connessa al contenzioso;

\* il corrispettivo eventualmente maturabile a beneficio del proprio difensore - in caso di prolungamento, a qualunque titolo, del contenzioso - risulterebbe inevitabilmente più oneroso rispetto all'ammontare richiesto, in via transattiva, per scongiurarlo ed al rischio di ulteriore compensazione, anche in caso di esito vittorioso, delle spese di giudizio.

Tale Intesa viene formalizzata con il presente atto, alle seguenti

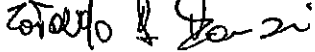
#### CONDIZIONI

1. La premessa ha valore di patto;
2. il sig. Cataldo Di Ponzio dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad impugnare la sentenza indicata al punto sub C della Premessa; al contempo chiede che l'Amat corrisponda l'importo onnicomprensivo di € 1.000,00, oltre cap ed iva e detratta la ritenuta di acconto, in diretto favore dell'avv. Everardo Zilio (IBAN IT05R0538515802000000124950), entro 30 gg. dall'invio della fattura del professionista nei confronti dell'Amat spa;
3. l'Amat S.p.A. accetta la rinuncia del dipendente e, per converso, si impegna a corrispondere l'importo indicato sub 2, nei termini e con le modalità infra precisate, in favore dell'avv. Everardo Zilio.
4. con la sottoscrizione del presente atto, ed a seguito del pagamento dell'importo suindicato, le parti dichiarano sin d'ora di aver transattivamente definito i reciproci rapporti rivenienti dal contenzioso di cui al punto sub a) della premessa, senza aver null'altro a pretendere, a qualsiasi altro titolo e/o ragione, a fronte del contenzioso definito con il presente atto.
5. I rispettivi legali sottoscrivono l'atto per autentica e per rinuncia alla solidarietà professionale.

Taranto, lì 19 giugno 2015

Letto, confermato e sottoscritto.

Sig. Cataldo Di Ponzio



Avv. Everardo Zilio

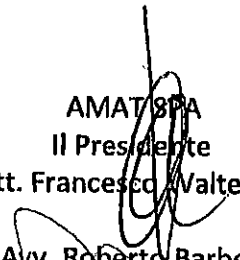
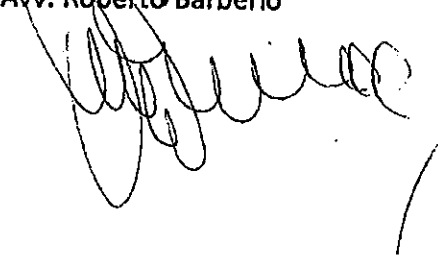


AMAT SPA

Il Presidente

Dott. Francesco Valter Poggi

Avv. Roberto Barberio

M.P. 452/15

**Studio Legale Zilio**  
**Avv. Everardo J. Zilio**  
 Via Minniti, 64 - 74121 TARANTO  
 Tel. e fax 0997329959 - cell. 3389037322  
 Email: avv.everardozilio@oravta.it

23 OTT. 2015

Taranto, 1° luglio 2015

**Spett.le**  
**A.M.A.T. S.P.A.**  
 Via Cesare Battisti, 657  
 74122 Taranto

Cod.Fisc. 00146330733  
 P.I. 00146330733

**Fattura n. 31/2015**

**Pratica: DI PONZIO CATALDO/AMAT SPA**

**Oggetto: CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.**  
 Lavoro dipendente da privato - nullità contratto a termine e di formazione e lavoro  
 Transazione stragiudiziale

|                      |   |                 |   |
|----------------------|---|-----------------|---|
| Onorari              | : | 1.000,00        | + |
| C.P.A. (4%)          | : | 40,00           | + |
| <b>IMPONIBILE</b>    | : | <b>1.040,00</b> | = |
| I.V.A. (22%)         | : | 228,80          | + |
| <b>TOTALE</b>        | : | <b>1.268,80</b> | = |
| Rit. d'acconto (20%) | : | 200,00          | - |
| <b>NETTO</b>         | : | <b>1.068,80</b> | = |

**AMAT**  
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 19370

del 20 OTT. 2015

|     |                               |                          |
|-----|-------------------------------|--------------------------|
| AD  | Amministratore Delegato       | <input type="checkbox"/> |
| CG  | Direttore Generale            | <input type="checkbox"/> |
| CA  | Direttore Amministrativo      | <input type="checkbox"/> |
| CT  | Direttore Tecnico             | <input type="checkbox"/> |
| UP  | Appalti / Contratti           | <input type="checkbox"/> |
| UCM | Commerciale / Marketing       | <input type="checkbox"/> |
| UCB | Contabilità Bilancio          | <input type="checkbox"/> |
| UES | Esercizio / Sosta             | <input type="checkbox"/> |
| UM  | Informatica / Statistica      | <input type="checkbox"/> |
| UT  | Manutenzione / Tecnica        | <input type="checkbox"/> |
| UR  | Risorse Umane                 | <input type="checkbox"/> |
| US  | Mezzi San. F.F.R.R. CIVILISTI | <input type="checkbox"/> |
| UR  | Ufficio Ragioneria            | <input type="checkbox"/> |
| SP  | Staff Qualità                 | <input type="checkbox"/> |

P. IVA: 02742170737  
 C. Fisc: ZLIVRD71S01L049W  
 IBAN: IT05R0538515802000000124950

d) Il sig. Di Ponzio ha manifestato il proprio intendimento di proporre appello avverso la predetta sentenza e/o, ricorrendone i presupposti, di impugnare per revocazione il provvedimento.

\*

Le parti in epigrafe, onde evitare il protrarsi del contenzioso in sede di gravame, si propongono di raggiungere un'intesa che, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, eviti l'instaurazione del giudizio di appello ed ogni altra ipotesi di ulteriore contenzioso, con la rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa esigibile a fronte del rapporto controverso.

In particolare, il dipendente dichiara la propria disponibilità a rinunciare a quanto innanzi dietro il pagamento dell'importo di € 1.000,00 oltre cap ed iva e detrazione per r.a. per contributo spese legali dovute all'avv. Everardo Zilio.

L'Amat S.p.A., dal suo canto, è propensa ad aderire a tale ipotesi conciliativa tenuto conto che:

- \* la rinuncia all'impugnazione del dipendente la esenterebbe da qualsiasi alea connessa al contenzioso;
- \* il corrispettivo eventualmente maturabile a beneficio del proprio difensore - in caso di prolungamento, a qualunque titolo, del contenzioso - risulterebbe inevitabilmente più oneroso rispetto all'ammontare richiesto, in via transattiva, per scongiurarlo ed al rischio di ulteriore compensazione, anche in caso di esito vittorioso, delle spese di giudizio.

Tale intesa viene formalizzata con il presente atto, alle seguenti

#### CONDIZIONI

1. La premessa ha valore di patto;
2. il sig. Cataldo Di Ponzio dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad impugnare la sentenza indicata al punto sub C della Premessa; al contempo chiede che l'Amat corrisponda l'importo onnicomprensivo di € 1.000,00, oltre cap ed iva e detratta la ritenuta di acconto, in diretto favore dell'avv. Everardo Zilio (IBAN IT05R0538515802000000124950), entro 30 gg. dall'invio della fattura del professionista nei confronti dell'Amat spa;
3. l'Amat S.p.A. accetta la rinuncia del dipendente e, per converso, si impegna a corrispondere l'importo indicato sub 2, nei termini e con le modalità infra precisate, in favore dell'avv. Everardo Zilio.
4. con la sottoscrizione del presente atto, ed a seguito del pagamento dell'importo suindicato, le parti dichiarano sin d'ora di aver transattivamente definito i reciproci rapporti rivenienti dal contenzioso di cui al punto sub a) della premessa, senza aver null'altro a pretendere, a qualsiasi altro titolo e/o ragione, a fronte del contenzioso definito con il presente atto.
5. I rispettivi legali sottoscrivono l'atto per autentica e per rinuncia alla solidarietà professionale.

Taranto, lì 19 giugno 2015

Letto, confermato e sottoscritto. Prot. n. 19356

Sig. Cataldo Di Ponzio

Avv. Everardo Zilio

Adesione per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 19356

20 OTT. 2015

|     |                            |                                     |
|-----|----------------------------|-------------------------------------|
| AD  | Amministratore Delegato    | <input type="checkbox"/>            |
| DG  | Direttore Generale         | <input type="checkbox"/>            |
| DA  | Direttore Amministrativo   | <input type="checkbox"/>            |
| DT  | Direttore Tecnico          | <input type="checkbox"/>            |
| UP  | Appalti / Contratti        | <input type="checkbox"/>            |
| UCM | Commerciale / Marketing    | <input type="checkbox"/>            |
| UB  | Gestione Bilancio          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| UE  | Esercizio / Sostit.        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| US  | Informatica / Statistica   | <input type="checkbox"/>            |
| UT  | Manutenzione / Tecnica     | <input type="checkbox"/>            |
| UR  | Risorse Umane              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| UA  | Area Contr. FFRN. SINISTRA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| RA  | Ufficio Ragioneria         | <input type="checkbox"/>            |
| ST  | Segreteria                 | <input type="checkbox"/>            |

AMAT SPA

Il Presidente

Dott. Francesco Walter Poggi

Avv. Roberto Barberio

## ATTO DI TRANSAZIONE

Il sig. **Cataldo DI PONZIO** (C.F. DPNCLD75B01L049G), nato a Taranto il 1°.02.1975, assistito dall'avv. Everardo Zilio (C.F. ZLIVRD71S01L049W), con studio in Taranto alla Via Minniti n. 64 (fax 099.7329959 - pec: avv.everardozilio@pec.it);

*dipendente*

**E**

**l'AMAT S.p.A.** (P.I. 00146330733), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. dott. Francesco Walter Poggi, assistita dall'avv. Roberto Barberio (C.F. BRBRRT43H20C211X), con studio in Taranto al Corso Italia n. 254.

*azienda*

### Premesso che

a) Con ricorso ex art. 414 cpc del 20.05.2009 (RG 9805/2009) ritualmente notificato, il sig. Di Ponzio, dipendente Amat spa, all'epoca della proposizione del ricorso in possesso della qualifica di Operatore di esercizio, ha adito il G.L. del Tribunale di Taranto per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) *accertare e dichiarare, la nullità del c.f.l. intercorso tra DI PONZIO Cataldo e l'AMAT spa, dal 26.09.2000 al 26.09.2002; per l'effetto:*
  - 2) *dichiarare la conversione del c.f.l. in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 26.09.2000;*
  - 3) *e condannare l'AMAT spa al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive dovute per l'effettiva qualifica di lavoro prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.*
  - 4) *Accertare e dichiarare che il ricorrente, dal giorno della sua assunzione e , senza soluzione di continuità, sino all'attualità, è stato illegittimamente adibito alle mansioni di agente unico, in assenza di una disciplina contrattuale nazionale e/o aziendale applicabile per calcolare l'equa e proporzionata retribuzione di tali mansioni; per l'effetto:*
  - 5) *integrare la parte mancante della contrattazione aziendale applicabile al caso di specie, dichiarando applicabile al ricorrente, con decorrenza dalla data di assunzione, la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico, riconosciuta ai conducenti di linea e in servizio al 27.03.1997;*
  - 6) *in subordine e/o in alternativa, dichiarare discriminatorio il mancato riconoscimento in favore del ricorrente dell'indennità di agente unico e rimuovere tale discriminazione dichiarando applicabile, con decorrenza dalla data di assunzione, anche al ricorrente la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico;*
  - 7) *dichiarare altresì il diritto del ricorrente di mantenere l'indennità di agente unico anche dopo l'applicazione del CCNL del 27.11.2000, poiché trattamento retributivo di migliore favore e, quindi, acquisito; per l'effetto:*
  - 8) *condannare l'Amat spa al pagamento dell'indennità di agente unico, calcolata sulla base dei contratti aziendali o nell'importo orario che sarà ritenuto equo, a decorrere dalla data di assunzione sino all'attualità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;*
  - 9) *conseguentemente, previo ricalcolo dei benefici economici retributivi dell'Accordo aziendale per i cicli di rotazione grafica a 17 settimane, condannare l'AMAT spa al pagamento delle differenze retributive dovute come maggiorazione per il lavoro straordinario.*
  - 10) *Condannare la società convenuta alla regolarizzazione dell'anzianità di servizio e contributiva del ricorrente anche presso gli enti previdenziali e assicurativi;*
- Spese e competenze di lite come per legge.*

b) L'Amat S.p.A., costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 30.12.2009, ha contestato le avverse ragioni, chiedendo il rigetto della domanda con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

c) Con sentenza n. 6295, depositata il 28.10.2014, il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente con compensazione delle spese di lite.

**23 OTT 2015**

Studio Legale Zilio  
 Avv. Everardo J. Zilio  
 Via Minniti, 64 - 74121 TARANTO  
 Tel. e fax 0997329959 - cell. 3389037322  
 Email: avv.everardozilio@oravta.it

23 OTT. 2015

Taranto, 1° luglio 2015

Spett.le  
 A.M.A.T. S.P.A.  
 Via Cesare Battisti, 657  
 74122 Taranto

Cod.Fisc. 00146330733  
 P.I. 00146330733

Fattura n. 32/2015

Pratica: DI GIORGIO RAFFAELE/AMAT SPA

Oggetto: CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.  
 Lavoro dipendente da privato - nullità contratto a termine e di formazione e lavoro  
 Transazione stragiudiziale

|                      |   |                 |   |
|----------------------|---|-----------------|---|
| Onorari              | : | 1.000,00        | + |
| C.P.A. (4%)          | : | 40,00           | + |
| <b>IMPONIBILE</b>    | : | <b>1.040,00</b> | = |
| I.V.A. (22%)         | : | 228,80          | + |
| <b>TOTALE</b>        | : | <b>1.268,80</b> | = |
| Rit. d'acconto (20%) | : | 200,00          | - |
| <b>NETTO</b>         | : | <b>1.068,80</b> | = |

*Agente per la mobilità nell'area di Taranto*

**19371**

Prot. n. **20 OTT. 2015**

101

|    |                            |                          |
|----|----------------------------|--------------------------|
| AD | Amministratore Delegato    | <input type="checkbox"/> |
| DT | Direttore Generale         | <input type="checkbox"/> |
| DA | Direttore Amministrativo   | <input type="checkbox"/> |
| DT | Direttore Tecnico          | <input type="checkbox"/> |
| AP | Appalti / Contratti        | <input type="checkbox"/> |
| MT | Commerciale / Marketing    | <input type="checkbox"/> |
| BS | Contabilità Bilancio       | <input type="checkbox"/> |
| ES | Esercizio / Sosta          | <input type="checkbox"/> |
| IS | Informatica / Statistica   | <input type="checkbox"/> |
| MT | Manutenzione / Tecnica     | <input type="checkbox"/> |
| UR | Risorse Umane              | <input type="checkbox"/> |
| UC | Atti Cons. P.P.A.A. CIVILE | <input type="checkbox"/> |
| UG | Ufficio Ragioneria         | <input type="checkbox"/> |
| ST | Staff Qualità              | <input type="checkbox"/> |

P. IVA: 02742170737  
 C. Fisc. ZLIVRD71S01L049W  
 IBAN: IT05R0538515802000000124950

d) Il sig. Di Giorgio ha manifestato il proprio intendimento di proporre appello avverso la predetta sentenza e/o, ricorrendone i presupposti, di impugnare per revocazione il provvedimento.

\*

Le parti in epigrafe, onde evitare il protrarsi del contenzioso in sede di gravame, si propongono di raggiungere un'intesa che, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, eviti l'instaurazione del giudizio di appello ed ogni altra ipotesi di ulteriore contenzioso, con la rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa esigibile a fronte del rapporto controverso.

In particolare, il dipendente dichiara la propria disponibilità a rinunciare a quanto innanzi dietro il pagamento dell'importo di € 1.000,00, oltre cap ed iva e detrazione per r.a. per contributo spese legali dovute all'avv. Everardo Zilio.

L'Amat S.p.A., dal suo canto, è propensa ad aderire a tale ipotesi conciliativa tenuto conto che:

- \* la rinuncia all'impugnazione del dipendente la esenterebbe da qualsiasi alea connessa al contenzioso;

- \* il corrispettivo eventualmente maturabile a beneficio del proprio difensore - in caso di prolungamento, a qualunque titolo, del contenzioso - risulterebbe inevitabilmente più oneroso rispetto all'ammontare richiesto, in via transattiva, per scongiurarlo ed al rischio di ulteriore compensazione, anche in caso di esito vittorioso, delle spese di giudizio.

Tale intesa viene formalizzata con il presente atto, alle seguenti

#### CONDIZIONI

1. La premessa ha valore di patto;
2. il sig. Raffaele Di Giorgio dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad impugnare la sentenza indicata al punto sub C della Premessa; al contempo chiede che l'Amat corrisponda l'importo onnicomprensivo di € 1.000,00, oltre cap ed iva e detratta la ritenuta di acconto, in diretto favore dell'avv. Everardo Zilio (IBAN IT05R053851580200000124950), entro 30 gg. dall'invio della fattura del professionista nei confronti dell'Amat spa;
3. l'Amat S.p.A accetta la rinuncia del dipendente e, per converso, si impegna a corrispondere l'importo indicato sub 2, nei termini e con le modalità infra precisate, in favore dell'avv. Everardo Zilio.
4. con la sottoscrizione del presente atto, ed a seguito del pagamento dell'importo suindicato, le parti dichiarano sin d'ora di aver transattivamente definito i reciproci rapporti rivenienti dal contenzioso di cui al punto sub a) della premessa, senza aver null'altro a pretendere, a qualsiasi altro titolo e/o ragione, a fronte del contenzioso definito con il presente atto.
5. I rispettivi legali sottoscrivono l'atto per autentica e per rinuncia alla solidarietà professionale.

Taranto, lì 19 giugno 2015

Letto, confermato e sottoscritto.

Sig. Raffaele Di Giorgio

Avv. Everardo Zilio

23 OTT 2015

Prot. n. 19354  
20 OTT 2015  
AMAT  
AMAT Delegato  
AMAT Direttore Generale  
AMAT Direttore Amministrativo  
AMAT Direttore Tecnico  
AMAT Appalti / Contratti  
AMAT Commerciale / Marketing  
AMAT Controllo Bilancio  
AMAT Esercizio / Sosta  
AMAT Informatica / Statistica  
AMAT Manutenzione / Tecnica  
AMAT Risorse Umane  
AMAT Amm. Gen. P.P.A.A. SINISTRA  
AMAT Ufficio Ragioneria  
AMAT Staff Qualità

AMAT SPA

Il Presidente

Dott. Francesco Walter Poggi

Avv. Roberto Barberio

## ATTO DI TRANSAZIONE

Il sig. **Raffaele DI GIORGIO** (C.F. DGRRFL72M17L049Y), nato a Taranto il 18.08.1972, assistito dall'avv. Everardo Zilio (C.F. ZLIVRD71S01L049W), con studio in Taranto alla Via Minniti n. 64 (fax 099.7329959 - pec: avv.everardozilio@pec.it);

*dipendente*

**E**

**l'AMAT S.p.A.** (P.I. 00146330733), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. dott. Francesco Walter Poggi, assistita dall'avv. Roberto Barberio (C.F. BRBRRT43H20C211X), con studio in Taranto al Corso Italia n. 254.

*azienda*

### Premesso che

a) Con ricorso ex art. 414 cpc del 9.03.2009 (RG 7182/2009) ritualmente notificato, il sig. Di Giorgio, dipendente Amat spa, all'epoca della proposizione del ricorso in possesso della qualifica di Operatore di esercizio, ha adito il G.L. del Tribunale di Taranto per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

1) *accertare e dichiarare, la nullità del c.f.i. intercorso tra DIGIORGIO Raffaele e l'AMAT spa, dal 22.09.2000 al 23.09.2002; per l'effetto:*

2) *dichiarare la conversione del c.f.i. in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 23.09.2000;*

3) *e condannare l'AMAT spa al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive dovute per l'effettiva qualifica di lavoro prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.*

4) *Accertare e dichiarare che il ricorrente, dal giorno della sua assunzione e , senza soluzione di continuità, sino all'attualità, è stato illegittimamente adibito alle mansioni di agente unico, in assenza di una disciplina contrattuale nazionale e/o aziendale applicabile per calcolare l'equa e proporzionata retribuzione di tali mansioni; per l'effetto:*

5) *integrare la parte mancante della contrattazione aziendale applicabile al caso di specie, dichiarando applicabile al ricorrente, con decorrenza dalla data di assunzione, la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico, riconosciuta ai conducenti di linea e in servizio al 27.03.1997;*

6) *in subordine e/o in alternativa, dichiarare discriminatorio il mancato riconoscimento in favore del ricorrente dell'indennità di agente unico e rimuovere tale discriminazione dichiarando applicabile, con decorrenza dalla data di assunzione, anche al ricorrente la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico;*

7) *dichiarare altresì il diritto del ricorrente di mantenere l'indennità di agente unico anche dopo l'applicazione del CCNL del 27.11.2000, poiché trattamento retributivo di migliore favore e, quindi, acquisito; per l'effetto:*

8) *condannare l'Amat spa al pagamento dell'indennità di agente unico, calcolata sulla base dei contratti aziendali o nell'importo orario che sarà ritenuto equo, a decorrere dalla data di assunzione sino all'attualità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;*

9) *conseguentemente, previo ricalcolo dei benefici economici retributivi dell'Accordo aziendale per i cicli di rotazione grafica a 17 settimane, condannare l'AMAT spa al pagamento delle differenze retributive dovute come maggiorazione per il lavoro straordinario.*

10) *Condannare la società convenuta alla regolarizzazione dell'anzianità di servizio e contributiva del ricorrente anche presso gli enti previdenziali e assicurativi.*

*Spese e competenze di lite come per legge.*

b) L'Amat S.p.A, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 13.11.2009 ha contestato le avverse ragioni, chiedendo il rigetto della domanda con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

c) Con sentenza n. 4493 depositata il 20.06.2014, il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente con compensazione delle spese di lite.

Studio Legale Zilio  
Avv. Everardo J. Zilio  
Via Minniti, 64 - 74121 TARANTO  
Tel. e fax 0997329959 - cell. 3389037322  
Email: avv.everardozilio@oravta.it

23 OTT. 2015

Taranto, 1° luglio 2015

Spett.le  
A.M.A.T. S.P.A.  
Via Cesare Battisti, 657  
74122 Taranto

Cod.Fisc. 00146330733  
P.I. 00146330733

**Fattura n. 33/2015**

**Pratica:** SPERTI MASSIMO/AMAT SPA

**Oggetto:** CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.  
Lavoro dipendente da privato - nullità contratto a termine e di formazione e lavoro  
Transazione stragiudiziale

|                      |   |                 |   |
|----------------------|---|-----------------|---|
| Onorari              | : | 1.000,00        | + |
| C.P.A. (4%)          | : | 40,00           | + |
| <b>IMPONIBILE</b>    | : | <b>1.040,00</b> | = |
| I.V.A. (22%)         | : | 228,80          | + |
| <b>TOTALE</b>        | : | <b>1.268,80</b> | = |
| Rit. d'acconto (20%) | : | 200,00          | - |
| <b>NETTO</b>         | : | <b>1.068,80</b> | = |

*Amat*  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **19372**

del **20 OTT. 2015**

|     |                                    |                          |
|-----|------------------------------------|--------------------------|
| AD  | Amministratore Delegato            | <input type="checkbox"/> |
| CD  | Direttore Generale                 | <input type="checkbox"/> |
| CA  | Direttore Amministrativo           | <input type="checkbox"/> |
| DT  | Direttore Tecnico                  | <input type="checkbox"/> |
| MAP | Appalti / Contratti                | <input type="checkbox"/> |
| COM | Commerciale / Marketing            | <input type="checkbox"/> |
| CON | Contabilità Bilancio               | <input type="checkbox"/> |
| ES  | Esercizio / Sostit.                | <input type="checkbox"/> |
| IS  | Informatica / Statistica           | <input type="checkbox"/> |
| MT  | Manutenzione / Tecnica             | <input type="checkbox"/> |
| RU  | Risorse Umane                      | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Ufficio Gen. Affari Amministrativi | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria                 | <input type="checkbox"/> |
| STO | Staff Qualità                      | <input type="checkbox"/> |

P. IVA: 02742170737

C. Fisc: ZLIVRD71S01L049W

IBAN: IT05R0538515802000000124950

d) Il sig. Sperti ha manifestato il proprio intendimento, ricorrendone i presupposti, di impugnare per revocazione il provvedimento.

\*

Le parti in epigrafe, onde evitare il protrarsi del contenzioso in sede di gravame, si propongono di raggiungere un'intesa che, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, eviti l'instaurazione del giudizio di appello ed ogni altra ipotesi di ulteriore contenzioso, con la rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa esigibile a fronte del rapporto controverso.

In particolare, il dipendente dichiara la propria disponibilità a rinunciare a quanto innanzi dietro il pagamento dell'importo di € 1.000,00 oltre cap ed iva e detrazione per r.a. per contributo spese legali dovute all'avv. Everardo Zilio.

L'Amat S.p.A., dal suo canto, è propensa ad aderire a tale ipotesi conciliativa tenuto conto che:

- \* la rinuncia all'impugnazione del dipendente la esenterebbe da qualsiasi alea connessa al contenzioso;
- \* il corrispettivo eventualmente maturabile a beneficio del proprio difensore - in caso di prolungamento, a qualunque titolo, del contenzioso - risulterebbe inevitabilmente più oneroso rispetto all'ammontare richiesto, in via transattiva, per scongiurarlo ed al rischio di ulteriore compensazione, anche in caso di esito vittorioso, delle spese di giudizio.

Tale intesa viene formalizzata con il presente atto, alle seguenti

#### CONDIZIONI

1. La premessa ha valore di patto;
2. il sig. Massimo Sperti dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad impugnare la sentenza indicata al punto sub C della Premessa; al contempo chiede che l'Amat corrisponda l'importo onnicomprensivo di € 1.000,00 oltre cap ed iva e detratta la ritenuta di acconto, in diretto favore dell'avv. Everardo Zilio (IBAN IT05R0538515802000000124950), entro 30 gg. dall'invio della fattura del professionista nei confronti dell'Amat spa;
3. l'Amat S.p.A. accetta la rinuncia del dipendente e, per converso, si impegna a corrispondere l'importo indicato sub 2, nei termini e con le modalità infra precisate, in favore dell'avv. Everardo Zilio.
4. Con la sottoscrizione del presente atto, ed a seguito del pagamento dell'importo suindicato, le parti dichiarano sin d'ora di aver transattivamente definito i reciproci rapporti rivenienti dal contenzioso di cui al punto sub a) della premessa, senza aver null'altro a pretendere, a qualsiasi altro titolo e/o ragione, a fronte del contenzioso definito con il presente atto.
5. I rispettivi legali sottoscrivono l'atto per autentica e per rinuncia alla solidarietà professionale.

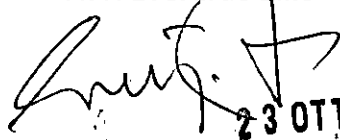
Taranto, lì 19 giugno 2015

Letto, confermato e sottoscritto.

Sig. Massimo Sperti



Avv. Everardo Zilio



23 OTT 2015

Assessorato per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 19358

del 20 OTT. 2015

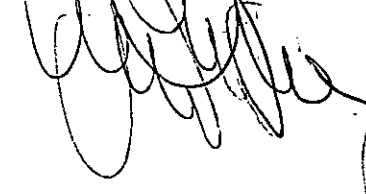
|     |                           |                                     |
|-----|---------------------------|-------------------------------------|
| AD  | Amministratore Delegato   | <input type="checkbox"/>            |
| DS  | Direttore Generale        | <input type="checkbox"/>            |
| DA  | Direttore Amministrativo  | <input type="checkbox"/>            |
| DT  | Direttore Tecnico         | <input type="checkbox"/>            |
| CCP | Contratti / Contratti     | <input type="checkbox"/>            |
| CCM | Commerciale / Marketing   | <input type="checkbox"/>            |
| CCB | Contabilità Bilancio      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ES  | Esercizio / Sosta         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| IS  | Informatica / Statistica  | <input type="checkbox"/>            |
| MT  | Manutenzione / Tecnica    | <input type="checkbox"/>            |
| RU  | Risorse Umane             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| AG  | Area Gen. PP.RR. SINISTRA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| STO | Staff Qualità             | <input type="checkbox"/>            |

AMAT SPA

Il Presidente

Dott. Francesco Walter Poggi

Avv. Roberto Barberio



## ATTO DI TRANSAZIONE

Il sig. Massimo SPERTI (C.F. SPRMSM70H05L049Z), nato a Taranto il 5.06.1970, assistito dall'avv. Everardo Zilio (C.F. ZLIVRD71S01L049W), con studio in Taranto alla Via Minniti n. 64 (fax 099.7329959 - pec: avv.everardozilio@pec.it);

dipendente

E

l'AMAT SPA (P.I. 00146330733), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. dott. Francesco Walter Poggi, assistita dall'avv. Roberto Barberio (C.F. BRBRRT43H20C211X), con studio in Taranto al Corso Italia n. 254.

azienda

### Premesso che

a) Con ricorso ex art. 414 cpc del 24.03.2009 (RG 7350/2009) ritualmente notificato, il sig. Sperti, dipendente Amat spa, all'epoca della proposizione del ricorso in possesso della qualifica di Operatore di esercizio, ha adito il G.L. del Tribunale di Taranto per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) *accertare e dichiarare, la nullità del c.f.l. intercorso tra SPERTI Massimo e l'AMAT spa, dal 26.09.2000 al 26.09.2002; per l'effetto:*
  - 2) *dichiarare la conversione del c.f.l. in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 26.09.2000;*
  - 3) *e condannare l'AMAT spa al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive dovute per l'effettiva qualifica di lavoro prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.*
  - 4) *Accertare e dichiarare che il ricorrente, dal giorno della sua assunzione e, senza soluzione di continuità, sino all'attualità, è stato illegittimamente adibito alle mansioni di agente unico, in assenza di una disciplina contrattuale nazionale e/o aziendale applicabile per calcolare l'equa e proporzionata retribuzione di tali mansioni; per l'effetto:*
  - 5) *integrare la parte mancante della contrattazione aziendale applicabile al caso di specie, dichiarando applicabile al ricorrente, con decorrenza dalla data di assunzione, la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico, riconosciuta ai conducenti di linea e in servizio al 27.03.1997;*
  - 6) *in subordine e/o in alternativa, dichiarare discriminatorio il mancato riconoscimento in favore del ricorrente dell'indennità di agente unico e rimuovere tale discriminazione dichiarando applicabile, con decorrenza dalla data di assunzione, anche al ricorrente la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico;*
  - 7) *dichiarare altresì il diritto del ricorrente di mantenere l'indennità di agente unico anche dopo l'applicazione del CCNL del 27.11.2000, poiché trattamento retributivo di migliore favore e, quindi, acquisito; per l'effetto:*
  - 8) *condannare l'Amat spa al pagamento dell'indennità di agente unico, calcolata sulla base dei contratti aziendali o nell'importo orario che sarà ritenuto equo, a decorrere dalla data di assunzione sino all'attualità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;*
  - 9) *conseguentemente, previo ricalcolo dei benefici economici retributivi dell'Accordo aziendale per i cicli di rotazione grafica a 17 settimane, condannare l'AMAT spa al pagamento delle differenze retributive dovute come maggiorazione per il lavoro straordinario.*
  - 10) *Condannare la società convenuta alla regolarizzazione dell'anzianità di servizio e contributiva del ricorrente anche presso gli enti previdenziali e assicurativi.*
- Spese e competenze di lite come per legge.*

b) L'Amat S.p.A., costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 25.11.2009, ha contestato le avverse ragioni, chiedendo il rigetto della domanda con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

c) Con sentenza n. 3710, depositata il 16.05.2014, il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente con compensazione delle spese di lite.